

## MAFIE STRANIERE E 'NDRANGHETA AL NORD

*Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*

di Costantino Visconti

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le mafie straniere: gli orientamenti della giurisprudenza. – 2.1 La Cassazione alle prese con i cinesi a Firenze. – 2.2. Segue: e con i nigeriani a Torino. – 2.3. La giurisprudenza di merito: i cinesi levantini a Bari. – 2.4 Segue: e il «gruppo di Mosca» a Rimini. – 3. L'espansione delle mafie in aree non tradizionali: secondo i giudici di Torino e Genova la 'ndrangheta c'è ma non è punibile. – 3.1 Tra «l'essere» e il «fare» 'ndrangheta c'è di mezzo la norma penale: il caso ligure. – 3.2 La 'ndrangheta nel basso Piemonte: un "locale" in *franchising* non ancora dannoso secondo il Tribunale. – 3.3. Segue: un vulcano in quiescenza e già pericoloso secondo la Corte d'Appello. – 3.4. La «mafia silente» a Milano e le censure della Cassazione. – 3.5. Il contrasto tra i giudici di legittimità sui requisiti oggettivi del delitto di associazione mafiosa: l'orientamento restrittivo. – 3.5.1. L'orientamento estensivo. – 4. Rilievi conclusivi.

### 1. Introduzione.

Scorrendo i repertori giurisprudenziali e la letteratura scientifica si ricava l'impressione che il delitto di associazione mafiosa abbia acquisito, a distanza di più di trent'anni dalla sua introduzione nel codice penale, una consolidata stabilità sul piano interpretativo-applicativo. In particolare, in ambito giurisprudenziale si sono via via consolidati orientamenti che delineano cornici concettuali abbastanza definite e al contempo elastiche da garantire continuità e coerenza alle prassi, pur diversificate nel tempo e nello spazio in ragione delle fenomenologia criminosa oggetto di volta in volta dell'intervento giudiziario. Così come, sul versante dottrinale, ha finito per prevalere un generale atteggiamento di sostanziale legittimazione dogmatica e politico-criminale della fattispecie criminosa, talora addirittura indicata quale prototipo di reato associativo più accettabile di altri in un'ottica di maggiore aderenza ai principi garantistici di tipicità e offensività<sup>1</sup>. Dal canto suo, il legislatore ha fatto il resto. Per un verso, infatti, con qualche ritocco apportato qua e là al testo della fattispecie e ai quadri edittali ha – per dir così – rivitalizzato nel corso tempo l'opzione strategica compiuta nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre in favore di un impiego prioritario dell'art. 416 *bis* c.p. nella lotta alla criminalità organizzata. E, per altro verso, attorno al delitto di associazione mafiosa si è formata una legislazione collegata che in vario modo e su diversi livelli (penale, processuale, preventivo, amministrativo ecc.) ambisce a colmare

---

<sup>1</sup> Per un sintetico ma efficace quadro d'insieme degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali si rinvia a Pellissero, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, IV, Torino, 2010, pp. 279 e ss.

ogni possibile lacuna di tutela nell'ottica di un efficace contrasto statale alle mafie. A ciò si aggiunge, oltretutto, che negli ultimi anni non è mancato qualche riconoscimento di fonte sovranazionale – ed europea in particolare – al “modello italiano” quale approccio meritevole per molti aspetti di emulazione per la realizzazione di un presidio in chiave transnazionale contro la pericolosità dei gruppi criminali organizzati.

Se le cose stanno in questo modo, tornare a interrogarsi sull'attualità del delitto di associazione mafiosa potrebbe assomigliare alla sfida di un tabù. Non è così. Piuttosto, vale la pena effettuare un test per formulare una prognosi di “rendimento” futuro della fattispecie incriminatrice ponendo sotto osservazione specifici segmenti giurisprudenziali che negli ultimi tempi hanno lasciato emergere qualche increspatura applicativa o – comunque – hanno sottoposto a stress le interpretazioni consolidate. Si tratta, in particolare, della giurisprudenza formatasi su due fenomeni criminali considerati negli ultimi tempi di pericolosità emergente o crescente: le “mafie straniere” e l'espansione delle mafie “storiche” in aree di non tradizionale radicamento. Forse non è superfluo segnalare fin d'ora che la crescente attenzione anche mediatica su tali fenomeni rischia di far velo su una realtà verosimilmente diversa da come la si racconta. Nel senso che la ricorrente tendenza alla spettacolarizzazione giornalistica di recenti indagini e processi riguardanti sia la criminalità d'immigrazione, sia la ramificazione – ad esempio – della 'ndrangheta calabrese nel Nord Italia, ha trasformato in novità emergenziali fenomeni certamente non sconosciuti e, per quanto riguarda almeno l'operatività di nuclei mafiosi fuori dai territori d'origine, da tempo già diffusi. Comunque sia, il legislatore “simbolico” non ha tardato a mettersi in moto e ha prontamente inteso dare risposta al presunto nuovo allarme sociale inserendo nel testo dell'art. 416 *bis*, c.p. ult. comma, il riferimento alla mafie “anche straniere» (2008) e alla «'ndrangheta» (2010), lasciando immutata per il resto la struttura della fattispecie. Ad ogni modo, il “campionamento” giurisprudenziale che prenderemo in esame è interessante perché sotto diversi aspetti si confronta con un problema comune: e cioè l'adattamento dei requisiti “tipici” fissati dal terzo comma dell'art. 416 *bis*, c.p. concernenti il «metodo mafioso» a contesti (non solo) criminali diversi da quelli che hanno prevalentemente ispirato il legislatore del 1982. Contesti in cui l'accertamento processuale della «forza di intimidazione» o dell'«assoggettamento e omertà» può incontrare maggiori difficoltà e spingere l'interprete giudiziario a muoversi con rinnovata acribia tra le pieghe del linguaggio normativo.

## **2. Le mafie straniere: gli orientamenti della giurisprudenza.**

La giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi attorno al problema dell'applicabilità del delitto di associazione mafiosa a gruppi criminali di origine straniera operanti in Italia non è certamente copiosa, ma contiene qua e là spunti di notevole interesse per saggiare la plausibilità dell'imputazione mafiosa nei casi

concreti sottoposti al vaglio dei giudici. Pur pervenendo a soluzioni diversificate, a una prima scorsa gli approcci interpretativi sembrerebbero sul piano della ricostruzione dei requisiti tipici dell'art. 416 *bis* c.p. le varie pronunzie non differire sensibilmente l'uno dall'altro. In particolare, il "genoma" della fattispecie, ossia il metodo mafioso descritto dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., viene concepito secondo cadenze interpretative che ricalcano gli arresti giurisprudenziali ormai consolidati sul tema a prescindere dalla questione specifica della mafie straniere. Prevale, anzitutto, la tesi che il delitto di associazione mafiosa costituisca da un punto di vista modellistico un reato associativo "a struttura mista", per cui occorre riscontrare una «attività» esterna per ritenere integrati gli estremi, non essendo sufficiente l'accertamento dell'esistenza di un'organizzazione associativa avente come obbiettivo lo sfruttamento della forza di intimidazione per la realizzazione del programma criminale, come invece basterebbe nella diversa ottica del reato associativo "puro". In questo quadro, le varie sentenze che in prosieguo esamineremo più da vicino, ripropongono senza significative differenze un modulo interpretativo in virtù del quale per integrare la fattispecie è necessario accertare : a) una «attuale» forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo; b) un «sufficientemente diffuso» stato di «assoggettamento e omertà»; c) un *quid* che rispecchi un «effettivo avvalersi» da parte del sodalizio della predetta forza di intimidazione. Ma, oltrepassata questa prima griglia, qualche differenza emerge quando i giudici sono chiamati a declinare nel caso concreto i requisiti di fattispecie: è rilevabile, cioè, uno spazio ermeneutico non trascurabile tra la pur condivisa interpretazione in astratto della tipicità richiesta dalla norma e la sua applicazione al fenomeno specifico giudicato. Nulla di particolarmente sorprendente, del resto, se pensiamo al testo normativo che devono maneggiare i giudici: un linguaggio, invero, ad altissima densità sociologica che punta a descrivere non fatti circoscritti ma intere situazioni contestuali, popolate non solo da singoli individui ma da collettività indefinite. Cercheremo, dunque, di "sbirciare" in questo spazio ermeneutico per capire se l'ampio margine di discrezionalità interpretativa lasciato alla giurisdizione abbia dato vita o meno a "sottotipi" applicativi di segno diverso ancorché magari sotto il medesimo tetto linguistico.

### 2.1. La Cassazione alle prese con i cinesi a Firenze

È opportuno prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione del 2001<sup>2</sup>, che avalla l'applicazione del delitto di associazione mafiosa a un gruppo criminale cinese operante in Toscana e dedito al controllo anche violento delle attività dei connazionali: benché non sia, infatti, il primo arresto giurisprudenziale sulla questione, in tale occasione i giudici di legittimità hanno modo di fissare alcune regole di giudizio in qualche misura innovative nel quadro di una argomentata rilettura della fattispecie

---

<sup>2</sup> Cass. 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zi, in *Foro it.*, 2004, p. 6.

incriminatrice. Anzitutto, la Corte articola la sua ricostruzione su un duplice versante, rispettivamente, socio-criminologico e storico-esegetico.

Dal primo punto di vista, i giudici di legittimità rilevano che: «la realtà mafiosa – all’origine caratterizzata da struttura vasta e monolitica operante in ben individuati territori – è venuta trasformandosi e articolandosi in una molteplicità di organizzazioni col mutare e l’ampliarsi del genere di interessi parassitari perseguiti e con l’estendersi delle zone territoriali di influenza: fenomeno questo ricollegabile anche alle aperture via via crescenti di ogni collettività locale verso altre realtà sociali, come all’assottigliamento delle frontiere o riconducibile, per rimanere al nostro paese, ai grandi fenomeni di immigrazioni da paese dell’est europeo e addirittura dall’estremo oriente».

Sul secondo versante, invece, la Corte ricorda che durante i lavori preparatori del delitto di associazione mafiosa si passò progressivamente da un modello normativo volto a colpire la mafia intesa «nel senso tradizionale» a un altro più aperto all’incriminazione pure di gruppi mafiosi «composti anche da un numero limitato di persone e con zone e settori d’influenza limitati»: indice di tale evoluzione è l’inserimento, nella versione definitiva, dell’ultimo comma dell’art. 416 *bis* c.p. che testimonierebbe appunto la volontà legislativa di estendere la portata della norma a fenomeni diversi e più contenuti rispetto alle organizzazioni mafiose storicamente conosciute. Ne deriva, secondo i giudici, che va esclusa «la stessa idea che sia punibile come mafiosa soltanto l’associazione, per così dire, “potente” perché capace, oltre che di aggregare moltissime persone, di acquisire e moltiplicare risorse finanziarie notevoli come di controllare in modo ferreo un certo spazio territoriale, valendosi di strutture complesse e collaudate».

Con queste premesse la Corte avvia un ragionamento più specifico sulle condizioni in presenza delle quali anche gruppi criminali «non potenti» e di matrice straniera possano essere ricondotti entro il paradigma dell’associazione mafiosa, ribadendo che il punto cruciale di ogni corretta applicazione della norma rimane l’accertamento della forza di intimidazione così come designata dal terzo comma dell’art. 416 *bis* c.p.: nel senso che è «nel momento in cui la “carica di pressione” comincia a far sentire i suoi effetti che l’organizzazione viene a giuridica evidenza sul piano penalistico, indipendentemente dal raggiungimento concreto degli obiettivi, anche se spesso nuovi atti di violenza o di minaccia si rendono necessari per rafforzare o comunque tener viva la capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio».

Ciò premesso, secondo la Cassazione occorre tener conto di due fattori.

In primo luogo, che la forza di intimidazione «ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente l’intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che, vivendo già in condizioni di clandestinità e di semi-illegalità, non siano in grado di contrapporre valide difese».

In secondo luogo, che «se la ragione della particolare incriminazione è l'uso di quei metodi mafiosi che di per sé si ritiene particolarmente offensivi dei beni (ordine pubblico oggettivo e condizione psicologica di sicurezza e tranquillità) che si intendono tutelare, il numero effettivo dei soggetti che al momento sono coinvolti come vittime ha peso relativamente secondario a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone che potranno in tempi brevi trovarsi alla mercé del sodalizio».

Ed è proprio sulla base di tali considerazioni, assunte in guisa di “regole di giudizio”, che la Cassazione si adagia sulle decisioni di merito che avevano applicato il delitto di associazione mafiosa a un gruppo di cinesi che controllava un traffico di clandestini connazionali verso l'Italia, affermando conclusivamente: «l'art. 416 *bis* c.p. bene è realizzabile anche con riguardo a organizzazioni che senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività – quindi anche stranieri immigrati o fatti immigrare clandestinamente – a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà».

Riassumendo. Da una premessa socio-criminologica costituita dalla rilevata presenza di “nuove” organizzazioni criminali nel nostro Paese per effetto della globalizzazione, passando per una rilettura storicamente avvertita dell'art. 416 *bis*, ecco che la Corte ha finito col semplificare l'accertamento probatorio dei più ingombranti requisiti di fattispecie condensati nel “metodo mafioso”, e ciò mediante due accorgimenti: una graduazione dell'intensità della forza di intimidazione che risulti “direttamente proporzionale” al grado di resistenza dei soggetti contro cui si rivolge; un ridimensionamento quantitativo dell'assoggettamento e dell'omertà anche in ragione di una potenziale diffusività futura.

## 2.2. *Segue: e con i nigeriani a Torino.*

Nel solco della cornice ricostruttiva delineata dalla sentenza del 2001 appena illustrata, si collocano alcune interessanti pronunzie rese tra il 2007 e il 2010 riguardanti le attività di gruppi organizzati di nigeriani in competizione tra loro per il controllo violento delle comunità di appartenenza insediate nella città di Torino. La Corte, infatti, tiene un atteggiamento che per un verso tende a valorizzare la continuità delle proprie decisioni rispetto gli orientamenti consolidati in materia, ma per altro verso non fa velo sulla «necessità di contestualizzare e relativizzare la nozione stessa di mafiosità, che se designa una metodologia comportamentale dai tratti ben definiti, ne postula, nondimeno, una libera capacità di esplicazione in rapporto alla peculiarità del contesto in cui si radica ed alle condizioni socio-culturali dei destinatari». Invero, la Cassazione<sup>3</sup> avalla fin dai primi passi dell'inchiesta l'inquadramento giuridico dei fatti operato dai giudici di merito: ravvisando gli estremi dell'associazione di tipo mafioso

---

<sup>3</sup> Cass. 13 marzo 2007, I.E.I., in *Dir. imm. e citt.*, 2008, p. 209

nell'organizzazione «denominata EIYE, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio attraverso la commissione di truffe mediante la prospettazione di contraffazione monetaria e contro la persona, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali variamente denominati per assumere e mantenere il predominio nell'ambito della comunità nigeriana». In particolare, sul versante dell'accertamento dei requisiti fissati dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., i giudici individuano i tratti del metodo mafioso «nell'osservanza delle rigorose regole interne, di rispetto e obbedienza alle direttive dei vertici con previsione di sanzioni anche corporali in caso di inosservanza, nella pretesa dagli affiliati del versamento, obbligatorio e periodico, di somme di denaro prestabilite per la finalità del gruppo locale e per le finalità della “casa madre” nigeriana e nel ricorso all'esercizio di violenza fisica o mediante l'uso di armi bianche e da sparo sia per la risoluzione dei conflitti con altri gruppi o con singoli ritenuti in grado di ostacolare le finalità delinquenziali e di predominio dell'associazione o a favore di singoli che ne avevano richiesto l'intervento, sia per costringere terzi ad affiliarsi».

A fronte delle deduzioni difensive facenti leva – tra l'altro – su di una presunta erronea impostazione in diritto seguita dai giudici del merito (i quali avrebbero trascurato di riscontrare i requisiti strutturali dell'associazione mafiosa, nonché dell'assoggettamento e omertà), la Cassazione in realtà ripropone, con qualche variante, l'approccio argomentativo battuto dalla sentenza del 2001. E infatti, i giudici di legittimità anzitutto premettono che «il requisito implicito della fattispecie di associazione mafiosa, generalmente indicato, sincopevolmente, come controllo del territorio, è in realtà riferibile non già al controllo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o dell'aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento del territorio. E ciò a ragione proprio della matrice sociologica della definizione normativa («di tipo mafioso») e della *ratio*, di tutela della libertà dei singoli di resistere agli assoggettamenti criminali che permeano le formazioni sociali delle quali fanno parte, che l'ispira»; sicché, essi concludono sul punto citando testualmente il precedente del 2001, «il reato previsto dall'art. 416 *bis* può essere integrato anche da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio nazionale, hanno finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone ivi immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime».

Entro tali coordinate interpretative, la Cassazione giudica corrette le valutazioni dei giudici di merito che avevano escluso una mera «potenzialità» intimidatrice nel caso di specie, sulla base di una duplice diagnosi in fatto, e cioè: la rilevata «effettiva capacità di intimidazione» conseguita dal gruppo, tenuto conto «di quanto fosse diffuso, tra gli immigrati nigeriani, un atteggiamento di totale omertà, aggravato dal timore che le ritorsioni riguarderebbero non soltanto gli eventuali denunciati, ma anche le famiglie d'origine»; e la «gravità anche quantitativa, oltretutto qualitativa [...] dell'assoggettamento della comunità nigeriana, nonché la finalizzazione di tale forma

di controllo allo scopo di realizzare vantaggi ingiusti (quali favori ingiustificati, somme di denaro in cambio della violenta esazione di crediti) o delitti di varia natura (rapine, sfruttamento della prostituzione)».

### 2.3. *La giurisprudenza di merito: i cinesi levantini a Bari.*

Pochi mesi dopo la sentenza della Cassazione del 2001, più volte citata, che afferma la configurabilità del reato di associazione mafiosa a carico di un gruppo criminale cinese operante a Firenze, il Tribunale di Bari<sup>4</sup> affronta un caso simile riguardante un'associazione criminale composta da cinesi levantini: stavolta, però, i giudici ritengono integrata solo la fattispecie associativa "semplice", non considerando raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti tipici richiesti dall'art. 416 *bis* c.p., in particolare il metodo mafioso descritto dal terzo comma. Si tratta di una sentenza ben motivata, a tratti raffinata nello sviluppo argomentativo, che – come vedremo – non ambisce a segnare soluzioni di continuità rispetto ai principi ermeneutici della giurisprudenza consolidata e, purtuttavia, lascia trapelare un atteggiamento prudente, se non restrittivo, rispetto alle *chances* applicative del reato associativo di tipo mafioso a formazioni straniere.

Anzitutto, sul piano generale, i giudici baresi, nel passare in rassegna i requisiti del delitto di associazione mafiosa alla luce della giurisprudenza precedente, aderiscono esplicitamente a quel modello ricostruttivo di matrice dottrinale che lo configura «come reato a struttura mista in quanto – a differenza degli altri reati associativi che, per definizione, comportano un'anticipazione della repressione penale alla fase preparatoria dei reati-fine – presuppone un principio di esecuzione del programma criminoso»: è, infatti, l'accertamento dell'effettivo avvalersi di una già acquisita forza d'intimidazione, qualificata dall'omertà e dell'assoggettamento che provoca nei terzi, che rende «tipicamente mafiosa» un'associazione criminale. Sicché, mentre «per le c.d. mafie storiche un problema di accertamento della forza intimidatrice non si pone in quanto il radicamento di tali organizzazioni è di regola risalente nel tempo per cui la loro capacità di assoggettamento è ormai consolidata e indiscutibile», quando ci si trova al cospetto di organizzazioni diverse «la configurabilità del reato di associazione mafiosa dipende dalla prova di concreti atti di intimidazione che abbiano fatto acquisire ad un gruppo organizzato quella capacità di intimidazione cui sopra si è fatto cenno».

È proprio il mancato riscontro di un'autonoma forza di intimidazione che spinge il Tribunale a ritenere integrata nel caso di specie una semplice associazione per delinquere, non inquadrabile quindi nel paradigma mafioso, sebbene il gruppo in questione da quest'ultimo «mutua anche le basilari tecniche operative».

Più in particolare, spiegano i giudici, l'associazione dei cinesi levantini «non è in grado di un'autonoma capacità intimidatrice, che invece è determinata solo da specifici

---

<sup>4</sup> Trib. Bari 28 marzo 2003, Chen Jan Zhong, in *Foro it.*, 2004

atti di violenza nei confronti dei singoli clandestini che si ribellano [...] la condizione di assoggettamento è transeunte ed è conseguenza diretta dell'esercizio di poteri di coartazione fisica e morale che si manifestano in deplorevoli e disumane torture». Tanto è transeunte la condizione di assoggettamento e omertà, soggiungono i giudici, che per un verso «alcune vittime hanno reso dichiarazioni agli investigatori ed alla polizia», e, per altro verso, «non vi sono prove di atti di violenza, minaccia o sopraffazione nei confronti della popolazione barese». In altre parole, ad avviso dei giudicanti «l'intimidazione è interna al gruppo ed al suo programma e non raggiunge quell'allarme sociale richiesto dall'art. 416 *bis* c.p.; così come tale bassa intensità intimidatoria «esterna» sarebbe confermata, conclude il Tribunale, dal fatto che l'associazione dei cinesi levantini tollerati «che un sodalizio criminale affine (per la nazionalità dei consociati) qual è il Dugi operi nella stessa zona territoriale con affari comuni ai propri: è il segno evidente che la consorteria non ha ancora nel territorio quella forza intimidatrice che le conferirebbe esclusività reverenziale, anche solo all'interno della comunità territoriale asiatica».

#### *2.4. Segue: e il «gruppo di Mosca» a Rimini.*

Analogamente a quanto deciso dal Tribunale di Bari, anche quello di Rimini<sup>5</sup> non ravvisa gli estremi del delitto di associazione mafiosa in un processo riguardante un gruppo di russi operante in quel territorio allo scopo di controllare, anche in forma violenta, la vendita di oggettistica da parte di connazionali sordomuti. E però i giudici romagnoli seguono un percorso argomentativo non del tutto coincidente con quello battuto dai colleghi baresi, talora prendendone esplicitamente le distanze. Sulla ricostruzione, in generale, del volto del reato associativo di tipo mafioso, per la verità, le due motivazioni convergono: per quanto qui interessa, anche i giudici romagnoli non deflettono, infatti, dal configurare il delitto in guisa di una fattispecie associativa «a struttura mista», tale da richiedere cioè l'accertamento non solo di un'organizzazione e di un programma (eventualmente) illecito ma anche di una proiezione «esterna» del metodo imperniato sulla forza di intimidazione qualificata da un influsso ambientale in termini di assoggettamento e omertà. Condiviso questo (rilevante) tratto di strada, il Tribunale di Rimini mette in discussione, invece, un aspetto significativo della decisione di qualche anno prima del Tribunale di Bari, ossia quel passaggio in cui si conferisce particolare rilievo all'assenza di prove circa atti di sopraffazione nei confronti della popolazione barese per negare la configurabilità del delitto di associazione mafiosa, posto che in tali casi «l'intimidazione è interna al gruppo e al suo programma e non raggiunge quell'allarme sociale richiesto dall'art. 416 *bis* c.p.». Sotto questo punto di vista, il tribunale, in ordine «all'individuazione del contesto ambientale esterno sul quale parametrare la valutazione di effettività della condizione di diffuso assoggettamento e correlata omertà» derivante dal «potenziale

---

<sup>5</sup> Trib. Rimini, 14 marzo 2006, in *Foro it.*, 2007, II, p. 510, con nota di DI FRESCO.

prevaricante», ritiene che «sul piano ermeneutico [...] il contesto territoriale non figuri tra i parametri di valutazione espressamente richiesti dalla lettera della norma» e che «neppure sia necessario sotto un profilo logico-sistematico». Piuttosto, proseguono i giudici riminesi, occorre affidarsi «a una chiave di lettura che, coordinando i vari elementi indiziari, tenga conto delle nozioni socio-criminologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati»: per cui «in ipotesi coinvolgenti in via esclusiva cittadini stranieri», la verifica della sussistenza o meno dei requisiti fissati dal terzo comma dell'art. 416 bis c.p. «va eseguita con riferimento al contesto socio-economico di appartenenza dei soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa del sodalizio». Una volta affermato il principio della – per dir così – “deteritorializzazione” dei requisiti ambientali richiesti dalla norma, i giudici prospettano «specifici elementi indicatori» da cui desumere la loro sussistenza: a) «l'effettivo conseguimento nella patria di origine, da parte del sodalizio, di un prestigio criminale di tipo mafioso con correlato stato di soggezione e di omertà diffusi all'esterno – indagine di tipo esclusivamente cognitivo per la quale potrà rilevarsi particolarmente utile l'apporto, esperienziale e/o scientifico, di persone venute a contatto con la consorteria, ovvero di studi specializzati di settore»; b) «la verifica di immanente persistenza anche all'estero di tale potenziale intimidatorio».

La prese di distanza dall'approccio del Tribunale di Bari è, quindi, marcata: ma, se sulla questione inerente la verifica dell'effettività della forza d'intimidazione l'orientamento del Tribunale di Rimini risulta in qualche modo coerente con l'indirizzo già emerso in precedenza volto a circoscrivere anche alla sola comunità nazionale o etnica di appartenenza dei membri del sodalizio quella condizione di diffuso timore sufficiente a integrare la tipicità della fattispecie penale, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la prospettata ricerca di un'eventuale «fama criminale» conseguita in patria quale sostitutivo funzionale del mancato riscontro di essa in territorio italiano. Da questo punto di vista, i giudici romagnoli forniscono a sostegno argomenti di natura prettamente giuridico-penale come anche considerazioni di tipo schiettamente politico-criminale. Sotto il primo profilo, il Tribunale prende le mosse dall'art. 6 c.p. e in particolare (secondo comma) dal principio di ubiquità vigente nel nostro ordinamento, secondo il quale anche un frammento di condotta realizzato nel territorio italiano è sufficiente a radicare la competenza della giurisdizione domestica, come appunto nel caso in cui «un'associazione di matrice estera che abbia costituito, sul territorio italiano, una vera e propria ramificazione (ossia un'unità operativa collegata alla c.d. casa madre)». Al riguardo, soggiungono i giudici, «a nulla rileva, in forza sia del principio di territorialità che della funzione di tutela penale, se detta consorteria – sussistente ed intatto il potenziale intimidatorio nei confronti della comunità di appartenenza, di regola la sola in possesso degli elementi necessari per l'immediata deciptazione delle forme striscianti di intimidazione tipiche del sodalizio, insediatasi localmente ovvero operativa sul territorio italiano solo da un punto di vista economico (si pensi, ad esempio, ad attività di *import-export*, ovvero ad attività imprenditoriali di trasporto passeggeri esercitate da e per l'Italia in assenza di sede legale nel nostro Paese) – espletati in territorio italiano la propria azione in via esclusiva nei confronti di cittadini della propria etnia». Spianata così la strada sul versante interpretativo, il

Tribunale di Rimini delinea poi con una certa enfasi lo scenario politico criminale: «è di tutta evidenza la situazione di pericolo per l'ordine pubblico interno, per il caso in cui consorterie di matrice estera di accertato spessore criminale (si pensi alla mafia russa ovvero alla Triade cinese) riescano a insediare sul territorio dello Stato ramificazioni stabili e strutturate, con conseguente incremento dei fattori di rischio correlati sia alla realizzazione di reati di particolare gravità (ad esempio omicidi connessi a regolamenti di conti, ovvero a lotte per il predominio mafioso), sia alla diffusività del fenomeno con rischio di infiltrazioni e di collegamenti tra gruppi criminali».

Vero è d'altra parte che, volgendo lo sguardo al caso oggetto di giudizio, il Tribunale riminese non riscontra gli elementi considerati necessari e sufficienti per ritenere integrata la fattispecie associativa di tipo mafioso. E ciò anche se reputa «indubitabile che il sodalizio criminale avesse come finalità quella di acquisire, per il tramite di un potere di tipo mafioso, il controllo in regime di monopolio dell'attività economica di per sé lecita, della vendita di oggettistica da parte di audiolesi, e quale scopo immediato (necessario al contempo per l'acquisizione di quel particolare prestigio criminale cui consegue una condizione generalizzata e diffusa di intimidazione) quello del conseguimento, dalla medesima attività, di ingenti ed ingiusti profitti per il tramite della commissione di una serie indeterminata di delitti di indole violenta nei confronti di tutti coloro che si fossero opposti alle pretese economiche del sodalizio»; ma, soggiungono i giudici romagnoli, «se tale era l'obbiettivo, comprovato dal ricorso a strategie operative tipiche del metodo mafioso [...] va rilevato come, sulla base di emergenze istruttorie, il sodalizio non risulta tuttavia aver conseguito quel potenziale intimidatorio che costituisce l'essenza stessa della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 *bis* c.p.», benché «si evince indubbiamente l'adozione a metodo di forme generalizzate di intimidazione, con progressivo innalzamento dei livelli di violenza (spedizioni punitive progettate in termini di intensa aggressività con previsione di un numero di combattenti superiore a cinque e porto di armi improprie) e ricorso sempre più frequente a tentativi di uso strumentale della giustizia fino all'intimidazione e subornazione di testimoni».

Quel che manca, però, osserva il Tribunale di Rimini, è «quella effettività di autonoma forza di intimidazione percepita anche all'esterno, pur se nell'ambiente circoscritto dei sordomuti, con correlata condizione di diffuso assoggettamento e omertà», assenza desunta dagli stessi giudici da una duplice ricognizione empirica. Sul versante della eventuale acquisizione da parte del sodalizio della necessaria «fama criminale» nella patria di origine, il Tribunale propende per la soluzione negativa, in primo luogo sulla base dell'ipotesi ricostruttiva secondo cui «nella fase di accettazione della proposta dell'attività da esercitare all'estero – comunque lecita sotto il profilo penale, pur se abusiva ed illegittima sul piano delle necessarie autorizzazioni di tipo amministrativo – nessuno degli interessati avesse avuto il sentore di trattare con un sodalizio criminale, situazione questa in insanabile contraddizione con la fama di capacità criminale su cui necessariamente fonda la forza intimidatrice promanante dalla consorteria mafiosa»; e, in secondo luogo, in virtù di una considerazione a carattere socio-criminologico, nel senso che «studi e ricerche di criminologia, mentre documentano, in termini sufficientemente circostanziali, l'attività perdurante di

associazioni estere (quali ad esempio i sodalizi noti in Italia sotto la denominazione di mafia russa e triade cinese), non hanno mai descritto in tali termini il c.d. «racket dei sordomuti russi». Sul versante, invece, domestico, i giudici rilevano una «significativa carenza di prestigio criminale, e pertanto di carenza di un potenziale prevaricante che vada al di là della cerchia dei sordomuti interni al gruppo», testimoniata dalla «circostanza che nei rapporti con i sordomuti di etnie diverse, il “gruppo di Mosca”, pur animato da velleità di predominio e di gestione del business in regime di monopolio, operasse attraverso l'opzione della strategia negoziale delle trattative, senza contare che le violazioni dei patti erano oggetto di nuova concertazione, piuttosto che occasione di azioni violente di ritorsione».

### **3. L'espansione delle mafie in aree non tradizionali: a Torino e Genova la 'ndrangheta c'è ma non è punibile.**

Per avviare l'analisi della giurisprudenza formatasi più recentemente sul tema dell'applicabilità del delitto di associazione mafiosa a organizzazioni classiche operanti in aree non tradizionali, prendiamo le mosse da due recenti sentenze di merito, l'una del Tribunale di Torino (congiuntamente al giudizio di Appello che l'ha riformata), l'altra del Tribunale di Genova (per la quale pende il procedimento di II grado), che hanno escluso la configurabilità del predetto reato associativo con riferimento ad aggregati 'ndranghetisti insediatisi nei rispettivi distretti di competenza. Beninteso, come già accennato nelle battute iniziali di questo lavoro, non sono certo queste le prime sentenze che hanno affrontato la questione: in realtà, già altre volte la giurisprudenza in passato si era misurata con il problema di saggiare l'applicabilità dell'art. 416 *bis* c.p. in regioni italiane considerate storicamente immuni dalla diffusione e dal radicamento di fenomeni mafiosi. Solo che in questa più recente occasione occasione i giudici si sono cimentati con una casistica per certi versi inedita, relativa cioè a gruppi di 'ndranghetisti colti probatoriamente – per dir così – allo stato nascente (e dunque nella fase genetica della distribuzione di ruoli, fissazione di gerarchie, ecc.), ma senza il riscontro di almeno un cominciamento di esecuzione del programma criminoso né di una rilevante o comunque percepibile attività «esterna» suscettibile di condizionare terzi estranei. Si tratta più in particolare di procedimenti che, almeno in parte, traggono origine dalle indagini condotte congiuntamente dalla magistratura requirente di Milano e Reggio Calabria, le quali hanno via via portato alla luce la consistente e organizzata ramificazione della 'ndrangheta calabrese in Lombardia e in altre aree del Nord del Paese, tra cui appunto il Piemonte e la Liguria.

L'idea di fondo sottostante fin dalle prime battute a tali indagini è che il fenomeno espansionistico della 'ndrangheta va decifrato nel suo complesso e risulta caratterizzato da una doppia natura: per un verso, il fenomeno si presta ad una ricostruzione unitaria, orientata secondo parametri omogenei ai territori d'origine quanto a modalità organizzative, rituali, prassi operative, dimensione gerarchica; dall'altro, pur in un siffatto quadro unitario, esso si articola in cellule organizzative,

territorialmente localizzate, dotate di una certa dose di autonomia ma comunque legate da vincoli più o meno intensi con la casa madre in Calabria.

Questo approccio ha avuto riflessi penal-sostanziali e processualistici molto rilevanti: per ciascuna articolazione presa in considerazione fuori dai confini della Calabria si è, infatti, attivata la Direzione distrettuale antimafia di volta in volta territorialmente competente e soprattutto – per quanto qui interessa – si è posto il problema dell'accertamento dei requisiti strutturali del reato associativo in relazione ad ognuna delle entità organizzative individuate.

### 3.1. Tra «l'essere» e il «fare» 'ndrangheta c'è di mezzo la norma penale: il caso ligure.

La prima sentenza in ordine di tempo è quella riguardante gli insediamenti 'ndranghetisti in Liguria, e in particolare le cc.dd. «locali» di Genova, Ventimiglia, Lavagna e Sarzana. Nelle forme del giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Genova<sup>6</sup> è chiamato a vagliare l'accusa di far parte, con ruoli diversi, delle rispettive «locali» a carico di una decina di calabresi residenti in Liguria. Più in particolare, proprio *in limine*, il giudice puntualizza: «quello che va ricercato in questo processo è l'esistenza di una realtà associativa, operante in Liguria, radicata nel territorio, avente di per sé, al di là del nome, le caratteristiche proprie dell'associazione di stampo mafioso; deve cioè verificarsi se, alla luce delle emergenze delle indagini, le sole cui possa riferirsi il giudice in sede di giudizio, possa ritenersi provato che in territorio ligure si sia realizzata una struttura criminale avente le caratteristiche di cui all'art. 416 *bis*».

Affermazioni che possono forse apparire un po' banali, ma che invece si rivelano evidentemente necessarie per ben definire preliminarmente il tema del giudizio, come si ricava dal successivo passaggio: «Se invece si volesse sostenere che gli 'ndranghetisti liguri, a prescindere dall'esistenza di concrete manifestazioni di mafiosità nel territorio di questa regione, devono rispondere comunque del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. perché, in quanto affiliati, sono «a disposizione» della 'ndrangheta calabrese che in quella regione opera, come già ampiamente riconosciuto anche in sede giurisprudenziale, ad esempio in quanto supporto logistico per agevolare la latitanza degli affiliati o per reperire i fondi necessari al perseguimento degli scopi criminali del sodalizio o, comunque, rafforzando il sodalizio stesso con il mero apporto numerico, si sarebbe in presenza di un fatto diverso da quello contestato e rispetto al quale sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Reggio Calabria ove, di fatto, l'associazione è radicata e persegue i propri fini».

E per ulteriormente chiarire i riflessi penalistici del rapporto tra sodalizio «matrice» e locali insediate nel resto del Paese, il giudice soggiunge: «È invero condivisibile l'idea che un sodalizio di stampo mafioso, delocalizzato rispetto alla regione di origine, ben potrebbe non essere finalizzato alla commissione di delitti,

---

<sup>6</sup> G.u.p. Trib. Genova, 9 novembre 2012, Barillaro e altri, inedita.

diversamente da quanto accade per l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., essendo ad esempio più utile a fornire sostegno economico o protezione agli affiliati ma perché possa ritenersi costituita un'autonoma associazione di stampo mafioso è necessario che tali finalità siano comunque perseguite avvalendosi di quel metodo mafioso che è elemento costitutivo della fattispecie e, quindi, che detti risultati siano resi possibili proprio dalla quella condizione di assoggettamento e omertà che consegue dalla forza di intimidazione del sodalizio. Dovrebbe cioè dimostrarsi che tale supporto logistico è reso possibile proprio perché in Liguria, come in qualunque altra regione, si è comunque radicato un sodalizio criminale, dotato di quella forza di intimidazione che è propria delle associazioni mafiose, tale da rendere possibile, ad esempio, nascondere un latitante, per l'omertà dell'ambiente circostante, o conseguire guadagni esorbitanti da appalti conseguiti illecitamente o anche solo per l'alterazione della concorrenza, determinata dall'intimidazione scaturita dal sodalizio, diffusa tra la popolazione o, quanto meno in un determinato contesto socio-economico».

Ciò premesso, il giudice genovese procede poi a passare in rassegna gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza di legittimità sul versante dei requisiti minimi per ritenere integrato il terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., rilevando in conclusione che «non pare possa mettersi in discussione che per aversi associazione mafiosa debba realizzarsi il cosiddetto metodo mafioso e se anche può prescindersi da specifici atti di intimidazione, ben potendo l'efficacia intimidatoria scaturire dall'appartenenza stessa al sodalizio, per la capacità di assoggettamento che esso ha conquistato sul territorio, è evidente che deve quantomeno dimostrarsi che assoggettamento e omertà nell'ambiente ove il sodalizio opera si siano concretizzati, non potendosene presumere l'esistenza in assenza di concreti indici di capacità intimidatoria».

Da questo punto di vista, l'organo giudicante è anche costretto a misurarsi con una decisione della Cassazione<sup>7</sup>, resa durante la fase cautelare del medesimo processo, che ricollegandosi a orientamenti minoritari della giurisprudenza di legittimità, aveva in qualche maniera rimodulato la soglia di rilevanza necessaria per considerare integrato il requisito dell'effettività e attualità del metodo mafioso: sostenendo che fosse sufficiente accertare una «capacità potenziale» della forza di intimidazione, anche perché diversamente diverrebbe impossibile «configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire metodi mafiosi», visto che non potrebbe parlarsi di intimidazione rilevante ai sensi della fattispecie associativa neppure nei casi in cui «il metodo mafioso» si manifesta nei confronti di «un soggetto che effettivamente ne ha percepito il peso, ma in un contesto generale, sia locale che personale, refrattario a dividerlo».

Torneremo su questa pronunzia nel prosieguo, quando analizzeremo i diversi percorsi seguiti dalla Corte di Cassazione proprio a ridosso delle indagini e dei processi riguardanti l'espansione della 'ndrangheta al Nord. Qui basti segnalare che il giudice genovese, pur ribadendo il dissenso in punto di diritto rispetto alla suddetta

---

<sup>7</sup> Cass., sez. I, 10 ottobre 2012, Garcea, inedita.

concezione del metodo mafioso con l'avallo di quella giurisprudenza maggioritaria che richiede una capacità intimidatoria attuale ed effettivamente qualificata dalle conseguenze determinate nell'ambiente circostante, lascia emergere la questione politico-criminale e politico-giudiziaria decisiva, individuando nella decisione dei giudici di legittimità la «volontà di riconoscere a tutti i costi l'esistenza di una associazione mafiosa, sul modello di quelle meridionali, là dove pure non si riproducono le condizioni di intimidazione e di assoggettamento e omertà, tipiche di quelle regioni, per evitare il rischio, che invero pare del tutto accettabile, che finché un determinato sodalizio non raggiunga nell'ambiente locale un analogo livello di capacità intimidatoria, sia esso per fama o per il concreto modus operandi dei suoi affiliati, non venga sanzionato ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p.».

Insomma, per il giudice genovese è «un rischio accettabile» la mancata applicazione del delitto di associazione mafiosa in aree del Paese diverse da quelle meridionali qualora le consorterie prese in considerazione non abbiano maturato quella stessa pericolosità «di contesto» che ha determinato il legislatore del 1982 a forgiare un modello di reato associativo con le caratteristiche «ambientali» delineate nella norma. Anzi: «proprio là dove l'ambiente non sia portato, per ragioni storiche, culturali o per qualunque altro motivo, a percepire l'efficacia intimidatoria di un determinato sodalizio, nel caso di specie le strutture locali di 'ndrangheta esistenti in Liguria, perché dette strutture possano assumere i caratteri propri dell'associazione mafiosa dovrebbe essere necessario qualcosa di più sotto il profilo della capacità intimidatoria e non certo qualcosa di meno quanto ad effetto di assoggettamento e omertà»; né, d'altro canto, può invocarsi «l'inserimento esplicito della 'ndrangheta nella norma del codice», per «far venir meno la necessità di ricercare i requisiti posti dalla legge quali elementi caratterizzanti» e così trasformare la fattispecie in «un reato di stato o di etichetta».

Come anticipato, l'indagine del giudice genovese ha, infine, un esito negativo: «se indiscutibilmente emerge che i soggetti monitorati sono personaggi legati alla 'ndrangheta, che si incontrano e si riuniscono nel rispetto di tradizioni 'ndranghetiste, partecipano al conferimento di cariche proprie del sodalizio e ne seguono i rituali, in alcun modo emerge, se non in via meramente ipotetica, che di tale associazione costoro abbiano riprodotto in Liguria le caratteristiche operative né, tanto meno, che agiscano nei rapporti con l'ambiente esterno come appartenenti a un'associazione mafiosa»; d'altro canto, chiosa l'organo giudicante, «*Essere 'ndranghetista, soprattutto fuori dalla Calabria dove realmente la 'ndrangheta permea ogni aspetto della vita sociale ed economica, non vuol dire necessariamente, in assenza di concrete dimostrazioni di fatto, fare lo 'ndranghetista, contribuendo al perseguimento delle finalità criminali del sodalizio*».

Né, d'altra parte, secondo il giudice genovese, i fatti dedotti in giudizio integrano gli estremi dell'associazione per delinquere semplice, non essendo emersi gli elementi sufficienti a provare la sussistenza di una prospettiva programmatica inequivocabilmente diretta alla realizzazione di reati.

Può comprendersi, dunque, la *vis* polemica che serpeggia nei motivi di appello della Procura generale avverso la sentenza<sup>8</sup>, laddove si rimprovera al giudicante, sul piano politico-criminale, di aver affermato «che è lecito costituire, promuovere o appartenere a locali di 'ndrangheta [...] consente[ndo] a questa associazione [...] di estendere la propria presenza nel Nord Italia, così potenziando le proprie strutture e capacità operative»; e, si legge ancora nel ricorso, «il ragionamento del giudicante finisce per legittimare l'esistenza di una 'ndrangheta buona ovvero non ancora manifestamente cattiva, come se potesse distinguersi tra vari tipi di mafia, quando invece tale distinzione appare del tutto improvvida e avulsa dalla realtà, non solo dal punto di vista antropologico-sociologico, ma anche normativo».

Ma, al di là di tali censure a carattere extragiuridico, quel che resta insanabile è il contrasto in punto di diritto tra le tesi dell'accusa e l'approccio seguito nella sentenza in merito in sede di ricostruzione dei requisiti oggettivi della fattispecie incriminatrice, contesto chiaramente evidenziato nel medesimo atto di impugnazione dove si afferma in chiave critica: «il delitto di cui all'art. 416 *bis* è fattispecie di pericolo e non di danno, di conseguenza non è necessaria l'esteriorizzazione del metodo mafioso e la commissione dei reati scopo ma è sufficiente la semplice possibilità che i membri del sodalizio manifestino all'esterno la forza d'intimidazione, che l'associazione nel suo complesso possiede, in modo idoneo a produrre assoggettamento e omertà nella popolazione».

### 3.2. *La 'ndrangheta in franchising: il caso del «locale» del basso Piemonte secondo il giudice di I grado*

Anche in uno tra i principali processi capostipite instaurati presso il Tribunale di Torino, il giudice perviene a conclusioni assolutorie, pur ritenendo provata l'esistenza «perfetta» di una autonoma articolazione territoriale della 'ndrangheta avente come raggio d'azione il Basso Piemonte<sup>9</sup>. Analogamente a quanto accaduto di Genova, il giudice torinese deve fare i conti con molteplici prese di posizione della Corte di Cassazione, intervenute nella fase cautelare dello stesso processo o comunque in procedimenti connessi, che accreditano un modello ricostruttivo dei requisiti oggettivi del delitto di associazione mafiosa incentrato anche stavolta su una marcata anticipazione della tutela, ma che invece verrà smentito nella sentenza di cui stiamo parlando.

Nel tessuto motivazionale di detta pronunzia trova ampio spazio la ricostruzione dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali, con una particolare attenzione rivolta ad alcune sentenze della Cassazione emesse in processi concernenti formazioni mafiose operanti in aree non tradizionali. Da un'accurata disamina esce confermato l'indirizzo largamente maggioritario che (pur con formulazioni linguistiche

---

<sup>8</sup> Procura gen. Genova, 19 marzo 2013.

<sup>9</sup> Trib. Torino 8 ottobre 2012, Bandiera e altri, inedita.

diversificate) non rinuncia mai a richiedere l'accertamento sia di una forza di intimidazione attuale (e non solo potenziale) sia di un effettivo avvalersi di essa e delle relative condizioni di assoggettamento e omertà; da qui la convinzione del giudice torinese secondo cui «non vi sono spazi per interpretazioni che, a seconda del territorio e del connaturato tessuto sociale in cui l'associazione vive e opera, richiedano requisiti (oggettivi e, conseguentemente di prova) differenti, di fronte a un chiaro dato testuale, costituito per di più da una norma di stretta interpretazione, quale l'art. 416 *bis* c.p.».

Ma è pur vero che nelle pronunzie più recenti riguardanti anche il medesimo processo e rese in sede cautelare, il giudice di Torino ravvisa alcuni passaggi argomentativi a suo giudizio bisognosi di chiarimento, perché suscettibili di «trarre in inganno», in quanto «mirano a trasformare il requisito oggettivo di cui si sta trattando [il metodo mafioso, n.d.a.] in elemento intenzionale e finalistico, poggiando sulla considerazione che l'art. 416 *bis* c.p. disegna una fattispecie a tutela anticipata, di pericolo».

In proposito l'organo giudicante sviluppa alcune considerazioni ruotanti attorno all'individuazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p. e della relativa soglia di offensività rilevante, le quali che meritano di essere riportate perché sfociano in una utilizzazione in chiave restrittivo-delimitativo della punibilità di un concetto come quello di *rechtsgut*, solitamente impiegato invece dai giudici con esiti opposti, cioè con effetti espansivi dell'area del penalmente rilevante.

Invero, secondo il Tribunale di Torino, se «per l'esistenza del reato è necessario che la consorteria abbia raggiunto una carica intimidatoria autonoma minima, ciò vuol dire che, rispetto ad essa, prima di – ed indipendentemente dal – realizzare condotte dirette a perseguire gli scopi associativi, proprio nel raggiungimento di tale soglia di assoggettamento, la libertà morale dei consociati è già stata lesa effettivamente, perché la consorteria delinquenziale si è già annidata in quel tessuto sociale incutendo timore e soggezione, creando dunque quell'alone di diffusa intimidazione che caratterizza la forza di intimidazione del vincolo associativo [...] Sotto questo aspetto, dunque, si è di fronte a una fattispecie di danno e non di pericolo. Solo rispetto alla incriminazione del “programma” di commettere una serie di reati scopo, poi, si è di fronte alla tutela anticipata tipica della fattispecie di pericolo».

Sulla base di tali considerazioni, soggiunge il giudicante, si può «con tranquillità negare che la pretesa natura di reato di pericolo dell'associazione di tipo mafioso comporti modificazioni strutturali alla fattispecie, per giunta dipendenti dalla maggiore o minore facilità di dimostrarne i costitutivi, a seconda del territorio nel quale si affermi l'operatività (presunta o reale) del gruppo delinquenziale»; e in questo senso lo stesso giudice, qualche pagina dopo, ha altresì cura di sottolineare che la dimensione spazialmente situata delle verifica probatoria riveste un'importanza decisiva in quanto «è il contatto della struttura che si assume mafiosa con la società in cui la stessa è destinata ad operare, ad essere pericolosa per i consociati. Questo contatto altro non è se non l'esteriorizzazione del metodo mafioso, la condizione di assoggettamento ed omertà di chi vive dove opera il gruppo criminale».

Con precipuo riferimento al caso di specie, e in coerenza con quanto sostenuto nel delineare i requisiti strutturali della fattispecie associativa e i connessi riflessi sulla

«qualità della prova», il tribunale torinese considera i dati probatori raccolti in grado di disegnarne «con indubbia precisione, la struttura interna di un locale di ‘ndrangheta, con la sua organizzazione, le sue regole, i collegamenti con la “casa madre” calabrese»; ma al contempo li giudica «del tutto inidonei a offrire la dimostrazione del concreto inserimento di tale struttura nella realtà del contesto territoriale del basso Piemonte». Né, soggiunge il tribunale, si rivela sufficiente «il richiamo a una sorta di *franchising* fra provincia e locale, ove non vi siano segni (o non ne sia offerta la prova) del modo di manifestarsi del locale – di cui peraltro si predica l’autonomia – nel suo territorio»; così come altrettanto insufficiente va considerato il richiamo «all’unitarietà della ‘ndrangheta ed alla *communis opinio* per cui essa incute timore nella popolazione», un dato che rimane «astratto, non calato nella realtà sociale di riferimento», se non sono prospettati «elementi concreti che indichino che il gruppo e i suoi esponenti – in quanto rappresentanti dello stesso – siano conosciuti e temuti da parte di coloro che con essi, per qualsivoglia ragione, entrino in contatto».

Esclusa la sussistenza degli elementi sufficienti per integrare il delitto di associazione mafiosa, nonché quelli del reato associativo comune «difettando del tutto la dimostrazione di un qualsivoglia programma criminoso quantomeno generico che gli imputati avrebbero inteso perseguire organizzandosi in quel modo», il tribunale si occupa di un ultimo possibile profilo di rilevanza penale, vale a dire di un tentativo punibile in relazione all’art. 416 *bis* c.p. Ma anche tale prospettiva giunge a un esito negativo, sulla base di una doppia verifica in punto di diritto. Per un verso, quanto all’ipotesi di un tentativo in relazione all’art. 416 c.p., l’organo giudicante fa leva sulla tendenziale inammissibilità dell’istituto previsto dall’art. 56 c.p. nei reati di pericolo. Per altro verso, quanto alla configurabilità di un tentativo nel delitto di associazione mafiosa, si ritiene che «restano nella specie provati, al più, atti preparatori finalizzati a dar vita ad un’associazione di tipo ‘ndranghetistico che della casa madre riprende, indubbiamente, stili e metodiche organizzative e comportamentali interne, regole e costumi, ma che ancora non si è atteggiata nei confronti della popolazione quale entità capace di sfruttare la forza intimidatrice, creando assoggettamento e omertà».

### 3.3. *Segue: un vulcano in quiescenza e già pericoloso secondo la Corte d’Appello.*

Come già anticipato, la sentenza appena esaminata è stata riformata in sede di appello, in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto provati gli elementi necessari per configurare il delitto di associazione mafiosa, condannando, gli imputati con pene diversificate in relazione al ruolo gerarchico rivestito nella “locale”<sup>10</sup>. Non si tratta (solo) di una diversa valutazione del materiale probatorio utilizzato nella sentenza impugnata; piuttosto, i giudici di seconde cure adottano un modello ricostruttivo dei requisiti del reato associativo alternativo a quello propugnato dal loro collega del I grado. Ma, ancor di più, la Corte d’Appello non fa velo di sposare una

---

<sup>10</sup> Appello Torino, 10 dicembre 2013, Bandiera e altri, inedita.

diversa ottica anche dal punto di vista politico-criminale e politico-giudiziario, ben espressa proprio nelle battute finali della motivazione, laddove si dichiara conclusivamente di disattendere gli esiti della sentenza del tribunale «anche al fine di scongiurare il paradosso, icasticamente descritto dal P.m. nell'atto di appello, di pervenire a una precoce – quanto inutile – diagnosi della patologia cancerosa (costituzione ed esistenza dell'associazione di stampo mafioso), senza poter effettuare alcun valido intervento terapeutico, prima della proliferazione delle metastasi». Preoccupazione, questa, ribadita subito dopo, stavolta prendendo spunto dagli argomenti difensivi: «pure l'efficace metafora del vulcano, evocata da un brillante avvocato nel corso della discussione per escludere l'integrazione del delitto associativo, per una sorta di eterogenesi dei fini impone, ad avviso di questa Corte, di ritenere integrato il delitto in esame; è notorio, infatti, che l'assenza di attività eruttiva in atto non è sufficiente ad escludere che il vulcano sia attivo (e, conseguentemente, potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica). Molti sono, infatti, i vulcani attivi in quiescenza (ad es., il Vesuvio) e, pur appearing innocui, ad avviso degli esperti, nessuno di essi può essere sottovalutato in quanto destinato a tornare certamente in attività, in un futuro più o meno prossimo».

Al di là di queste vivide metafore a carattere vulcanologico, che certamente non lasciano dubbi sullo spirito che ha animato le valutazioni dei giudici d'appello, la sentenza – come anticipato – sottopone a revisione critica in punto di diritto alcuni caposaldi dell'impostazione seguita nella decisione impugnata. In particolare, i giudici torinesi osservano che «l'opzione ermeneutica prescelta dal giudice di primo grado non convince laddove, dopo aver correttamente premesso che per la consumazione del delitto associativo di stampo mafioso non è necessaria la consumazione dei reati fine, afferma che per potersi ravvisare gli estremi del reato debbono essere ricercati – e provati – i “segni” del manifestarsi di un agire sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo, giungendo così ad attribuire al reato associativo in esame una natura anfibia: di pericolo e di danno».

Il che, sempre secondo i giudici di appello, espone la sentenza impugnata a una evidente contraddittorietà poiché «da un lato si afferma (correttamente) che per l'integrazione del delitto non sia necessaria la commissione di reati-scopo, dall'altro si richiede che la libertà morale dei consociati sia già stata effettivamente lesa ovvero che i consociati versino “in condizione di succubanza e soggezione” nei confronti degli appartenenti all'associazione di tipo mafioso e, quindi, nella condizione di persone offese dalla commissione di reati di varia natura e gravità».

Qual è, piuttosto, la ricetta “giusta” proposta dalla Corte d'Appello? Vediamo come i giudici la espongono: «Se, invece, la condizione di succubanza e soggezione deve essere apprezzata in una accezione pre-giuridica, ovvero sociologica o storica (a tacere ogni considerazione sulla opportunità di recepire e, successivamente, di provare un dato sociologico nell'ambito del processo penale), allora ben può ritenersi sussistente nel caso di specie in virtù dello stretto collegamento dell'associazione in esame con la casa madre, in uno con la notoria pericolosità ed efferatezza della 'ndrangheta, non a caso “tabellata” come associazione di tipo mafioso dal legislatore, a prescindere da ogni altra caratteristica».

Riassumendo: assoggettamento e omertà “ambientali” costituiscono un dato pre-giuridico, di tipo sociologico-storico, assimilabile per certi versi alla categoria del presupposto del reato, sicché non occorre provarlo per davvero nel processo ma è sufficiente acquisirlo quale fatto notorio considerata l'appartenenza della singola “locale” al fenomeno unitario della ‘ndrangheta calabrese, proprio di recente espressamente catalogata dallo stesso legislatore in termini di associazione mafiosa.

Una tesi “forte”, questa, che la Corte d’Appello sostiene nella consapevolezza di distanziarsi così da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui aveva attinto il Tribunale e che seppur in modi diversi, non ha mai rinunciato alla necessità di una “esteriorizzazione” del metodo mafioso e, quindi, a considerare presupposto decisivo della fattispecie incriminatrice proprio l'accertamento di un effettivo avvalersi della forza di intimidazione da parte del sodalizio.

Ma, dalla sua, la Corte di Appello sfodera un numero consistente di decisioni della Cassazione, quasi tutte emesse nella fase cautelare del medesimo processo o di altri comunque collegati, ripercorrendo le quali in effetti si ha la netta impressione che una parte della giurisprudenza di legittimità sia convinta della possibilità (e/o necessità) di modificare l'orientamento consolidato poc'anzi accennato, o almeno di rettificarlo quel tanto che occorre per andare incontro alle esigenze repressive emergenti dalle indagini riguardanti gli insediamenti della ‘ndrangheta al Nord (v. *infra*).

Anche se, per la verità, gli stessi giudici d'appello tendono in qualche modo a ridimensionare la portata innovativa in punto di puro diritto di tali pronunce, mettendo in rilievo il fatto che tra l'indirizzo consolidato più restrittivo e quello recentissimo più estensivo in realtà la differenza corre sul filo delle conoscenze di tipo empirico-criminologica acquisite nel frattempo, piuttosto che di vere e proprie dissonanze giuridiche. L'orientamento più restrittivo, infatti, si sarebbe formato quando ancora non era maturata la consapevolezza «che la ‘ndrangheta non è una mera denominazione, di carattere sociologico, di consorterie criminali indipendenti le une dalle altre, caratterizzate dall'origine calabrese, dalla matrice familistica, e da un analogo *modus operandi*, bensì un'unica organizzazione criminale, articolata in strutture territoriali autonome (le c.d. locali), coordinate appunto dall'organismo collegiale sovraordinato, denominato «Provincia» o «Crimine»; consapevolezza, invece, che è maturata «dopo le indagini culminate nei trecento fermi del luglio 2010, nell'ambito delle quali è emersa, tra l'altro, l'importanza di Domenico Oppedisano, quale “Capo Crimine”, vero e proprio numero uno dell'organizzazione».

A ben vedere non è così, e lo vedremo più avanti: il contrasto in punto di diritto all'interno della stessa Cassazione è ben palpabile, e non suscettibile di essere ridimensionato facendo leva su fattori extragiuridici contingenti come l'esito delle indagini condotte negli ultimi anni dalla magistratura requirente.

### 3.4. La «mafia silente» a Milano e le censure della Cassazione.

Prima di analizzare più a fondo i percorsi della giurisprudenza di legittimità volti a definire presupposti e limiti dell'applicabilità del delitto di associazione mafiosa con particolare riferimento a contesti e situazioni considerati «non tradizionali», va ribadito ancora una volta che il tema non è certo affiorato solo recentemente e in connessione con la “scoperta” delle ramificazioni ‘ndranghetiste al Nord. Al contrario, si può dire che la questione è periodicamente emersa durante le varie tappe del tracciato evolutivo che ha contraddistinto le prassi applicative riguardanti il delitto di associazione mafiosa. Basti pensare, per citarne solo alcune, al grumo affaristico-mafioso addensatosi intorno alle attività del casinò di Campione che diede vita a un’articolata trama giudiziaria ruotante proprio sull’applicabilità o meno della fattispecie di associazione mafiosa<sup>11</sup>, o anche al gruppo criminale di origine siciliana che negli ‘80 tentò di monopolizzare il gioco d’azzardo a Genova e dintorni<sup>12</sup>.

E però, forse mai come questa volta, il dibattito giurisprudenziale si è fatto acceso e divisivo all’interno della Cassazione, in seno alla quale attualmente si riscontrano con nettezza due modi diversi di ricostruire il volto del delitto di associazione mafiosa, con inevitabili riflessi probatori di rilevanza decisiva sotto il profilo della funzionalità in chiave repressiva della fattispecie incriminatrice.

Come base di partenza per la ricostruzione anche diacronica del dibattito in corso in Cassazione, possiamo prendere le mosse da un sintagma molto espressivo qual è «mafia silente»: tale definizione, infatti, ha fatto capolino più volte nelle decisioni dei giudici di legittimità a cominciare da un intenso confronto dialettico sviluppatosi tra la Corte e i giudici di merito milanesi con riguardo all’applicabilità del delitto di associazione mafiosa (affermata da questi ultimi e negata in sede di legittimità) a gruppi criminali di calabresi attivi in Lombardia. Il punto di maggiore frizione si raggiunge nella sentenza della sezione V del 13 febbraio 2006<sup>13</sup>, che investe una decisione della Corte d’Appello di Milano che, a sua volta, seguiva a un precedente annullamento con rinvio della Suprema Corte avente per oggetto proprio la configurabilità dell’associazione di tipo mafioso.

In via preliminare, i giudici di legittimità non nascondono una certa irritazione nei confronti dei colleghi del merito per non aver preso sul serio le censure formulate dalla Corte nella sentenza di annullamento e i principi a cui attenersi: «Chiamata a tale specifico compito sulla base di chiare e tassative coordinate di riferimento, la Corte del rinvio ha, di fatto, tradito tali consegne, riproponendo pedissequamente il percorso motivazionale seguito dalla prima Corte di merito. Non solo, ma senza cogliere il senso di quanto richiestole, non ha esitato, incredibilmente, a muovere appunti alla stessa formulazione della pronuncia di legittimità [...] finendo, e in tale inusitata *vis polemica*,

---

<sup>11</sup> Cass. sez. V, 19 Dicembre 1997, Magnelli, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 1475 e ivi l’ampia nota di NOTARO, *L’art. 416 bis e il “metodo mafioso, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*.

<sup>12</sup> Cass. sez. I, 14 gennaio 1987, Fiandaca, in *Foro it.*, 1988, II, p. 451.

<sup>13</sup> In *Cass. pen.*, 2007, p. 2778 con il commento di BORRELLI, *Il metodo mafioso tra parametri normativi e tendenze evolutive*

per accomunare il giudizio di legittimità e le strategie difensive in un apprezzamento assai critico, fondato sul rilievo di analisi parcellizzata e non complessiva di tutti gli elementi sopra ricordati».

E ancora, se è possibile salendo di tono: «è così sfuggito al giudice del merito il fine precipuo dell'indagine demandatagli, che, specificatamente orientata alla verifica in concreto degli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 416 *bis*, avrebbe dovuto essere intesa ad accertare se in territorio milanese avesse operato un'autonoma consorteria delinquenziale che, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso in altre aree geografiche, si fosse radicata in loco con quelle peculiari connotazioni».

Secondo la Corte, invece, i giudici di rinvio si sono limitati a evocare «*sic et simpliciter* conclamate acquisizioni giudiziarie od elementi di notorietà in ordine all'esistenza in Africo, e zone viciniori, di un clan mafioso a struttura familistica facente capo ai Morabito-Bruzzaniti, per giungere alla sbrigativa conclusione che l'articolazione di quella consorteria in area milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva automaticamente perpetuato in diverso contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali».

D'altro canto, soggiungono i giudici di legittimità «era di tutta evidenza che se così fosse stato, si sarebbe trattato di null'altro che dello stesso fenomeno criminale e, dunque, dello stesso sodalizio mafioso sorto e radicato nel territorio d'origine, pur se operante in diversi ambiti territoriali nei quali stava tentando di espandere i suoi traffici illeciti (con tutte le possibili implicazioni di un siffatto rilievo in termini di competenza). Non è fondatamente dubitabile, infatti, che, nell'ipotesi in cui un'associazione dirami sue articolazioni in aree territoriali diverse da quelle d'origine, non per questo si formano altrettante, autonome, consorterie delinquenziali, sì che l'originario ceppo finisce col perdere la sua identità per disarticolarsi in entità autonome e distinte, a meno che, com'è ovvio, una siffatta disgregazione non risulti in concreto, per effetto di intervenute scissioni in seno al sodalizio». La Cassazione sembra alludere, in questo passaggio della motivazione, a una specie di fecondazione eterologa, una fertilizzazione *in vitro*, un contagio "a spore" che autoriproduce "per partenogenesi" o per gemmazione un alone di intimidazione diffusa in altri contesti territoriali. Ma allora il problema diventa: a quali contesti territoriali agganciare gli atti di militanza associativa espressivi del ruolo? Se risulta processualmente accertata una affiliazione formale al clan d'origine (o comunque l'assunzione della qualifica di membro stabile e riconosciuto di esso) e la proiezione dinamica di tale ruolo si esprime attraverso atti di militanza associativa con direzione puramente interna in territori di nuovo radicamento, a quale dei due elementi accordare prevalente rilievo?

Una volta chiariti i possibili rapporti tra gli insediamenti tradizionali nei luoghi d'origine della consorteria mafiosa e le sue ramificazioni in altre zone del paese, la Cassazione punta il dito sull'errore principale imputato ai giudici del merito, ossia di aver «acriticamente ritenuto che l'indubbio spessore mafioso dei ricorrenti – o di taluni di essi – fosse di per sé solo sufficiente a dispiegare, anche in contesti spaziali diversi (storicamente estranei a certe forme di subcultura e devianza delinquenziale proprie di altre aree geografiche), la capacità intimidatrice che, notoriamente, promana dal

vincolo associativo ed ha il suo *pendant* nella paura di denunciare e, quindi, nella conseguente condizione di omertà e soggezione». Insomma, secondo la Cassazione, la forza di intimidazione da requisito *oggettivo, effettivo ed attuale*, viene degradato a requisito *soggettivo e potenziale*, da caratteristica strutturale empiricamente riscontrabile del macro-aggregato associativo nel suo complesso, viene derubricato a riflesso speculare di qualità personali dei singoli aderenti, da dato esteriore fenomenicamente percepibile viene riconvertito in un mero precipitato (un predicato) della loro pericolosità soggettiva.

In questo sfondo, la dimensione spazialmente situata dell'accertamento probatorio si rivela decisiva, visto che: «per pacifica massima d'esperienza, tale capacità in tanto può, efficacemente, dispiegarsi in quanto il contesto sociale, tradizionalmente, permeabile e, realmente, sensibile agli effetti della minaccia che scaturisce dalla mera notorietà di un'appartenenza, anche indipendentemente dal compimento di specifici atti d'intimidazione».

Certo, soggiungono i giudici di legittimità, può pure accadere che un sodalizio criminale intenda «riproporre in altre aree del Paese le stesse condizioni di assoggettamento e di omertà che, com'è noto, costituiscono l'*humus* in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa, concepita come stile di vita e strumento di sopraffazione, mai fine a se stessa ma sempre orientata e finalizzata al procacciamento di illeciti profitti e di facili arricchimenti», e tuttavia in tal caso devono risultare «in concreto specifici indici di mafiosità». E proprio sulla rilevazione di tali indici di mafiosità, la Cassazione trova del tutto illogico lo stesso approccio linguistico dei giudici di merito, laddove impiegano l'espressione «mafia silente» in quanto manifestazione di una non corretta visione dei contenuti della fattispecie incriminatrice. Un'espressione che di per sé tradisce la mancata presa d'atto da parte dei giudicanti che «il metodo mafioso, nel disegno normativo è sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profitto della forza intimidatrice [si avvalgono] ai fini della sua canalizzazione o finalizzazione per il perseguimento di uno degli obbiettivi indicati nella citata disposizione normativa».

In sintesi, la Corte ritiene addirittura illogica (un ossimoro) la pretesa di mettere insieme, da un lato, questa immagine di per sé magari comunicativamente efficace del sodalizio incriminato quale «mafia silente», e, dall'altro, la prova della necessaria «esteriorizzazione» del metodo mafioso quale requisito oggettivo del delitto di associazione mafiosa. In poche parole: se la mafia è «silente», almeno in zone del paese in cui storicamente non è riscontrabile «quell'*humus* in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa», allora non è mafia in senso giuridicamente rilevante.

Qualche anno più tardi approda in Cassazione un altro processo nel quale i giudici di merito milanesi ritengono provata l'esistenza di un sodalizio che ricalca per le sue caratteristiche strutturali e operative il modello incriminatorio delineato dall'art. 416 *bis* c.p.: anche stavolta i giudici di legittimità annullano la sentenza, ma le distanze

in punto di diritto con l'approccio seguito dalla Corte territoriale sembrano meno marcate<sup>14</sup>.

Il caso sottoposto alla cognizione della Cassazione presenta la particolarità, evidenziata dagli stessi giudici, del fine perseguito «consistente nell'espansione di un'attività lecita (movimentazione terra nel settore edilizio)», con la conseguenza che la natura mafiosa del sodalizio si identifica essenzialmente «nel modo con il quale è stato perseguito il fine», ossia nell'impiego del metodo mafioso in un settore specifico di attività imprenditoriali e in un ambito territoriale circoscritto al comune di Buccinasco nell'*hinterland* milanese.

I giudici di legittimità condividono in linea di principio questa impostazione, osservando che «il metodo mafioso non deve necessariamente dispiegarsi in un ambito territoriale indefinito e nei confronti di un numero indeterminato di consociati genericamente individuati, ben potendo essere esercitato all'interno di un territorio geograficamente limitato, con effetti ricadenti anche su un settore limitato della popolazione, individuabile per ambiente e tipologia di attività; per cui, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice, è sufficiente che l'organizzazione abbia la potenzialità, attraverso l'intimidazione mafiosa, di creare situazioni di distorsione e condizionamento nei comportamenti e nelle scelte degli imprenditori di un determinato settore».

Così come ritengono che la motivazione della sentenza impugnata dia adeguatamente conto della sussistenza nel caso di specie delle «componenti statico/strutturali dell'associazione»: e cioè, da un lato, bene si evince «che l'organizzazione disponeva di un complesso di mezzi materiali rappresentato da piccole società o imprese, operanti nel settore della movimentazione terra, dotate di un modesto numero di mezzi e di dipendenti o collaboratori, sì da giustificare la loro presenza nella fetta di mercato del quale i consociati volevano assumere il controllo»; e, dall'altro, si riscontra intelligibilmente «l'assetto organizzativo interno dell'associazione, rappresentato dalla suddivisione dei compiti, alcuni generici altri più specifici».

I problemi sorgono, secondo la Cassazione, nella parte della motivazione scrutinata dove si affronta la questione, peraltro cruciale, del metodo mafioso e in particolare dell'effettivo avvalersi della forza di intimidazione da parte del sodalizio. Al riguardo, i giudici di legittimità tengono fede a quello che ritengono un orientamento consolidato della stessa Corte: «va sul punto ancora osservato che il c.d. «metodo mafioso» deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine «avvalersi»; questa esteriorizzazione può avere le più diverse manifestazioni, ma occorre pur sempre che l'intimidazione (in qualsiasi forma assunta) si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso».

---

<sup>14</sup> Cass., sezione II, 24 maggio 2012, Barbaro e altri, inedita.

Tenuto conto di ciò, la Cassazione ritiene non sufficiente quanto sostenuto nella sentenza in esame, e cioè che il sodalizio incriminato si fosse avvalso della «fama criminale» ereditata da una cosca in precedenza operante nel medesimo territorio facente capo a Papalia, suocero di uno dei componenti di spicco della nuova organizzazione. Per la verità, pur riconoscendo la plausibilità della scelta compiuta dai giudici del merito di individuare nella «spendita» della fama criminale già acquisita dal vecchio sodalizio un concreto avvalersi della forza di intimidazione in grado di determinare soggezione nei terzi venuti in contatto con la consorteria, la Cassazione chiede qualcosa di più stringente sul piano probatorio. In particolare, tre versanti fattuali non risulterebbero sufficientemente dimostrati: «a) la natura e la portata dei legami delle famiglie Barbaro e quella del Papalia al fine di rinvenire la trama dei legami che giustificano la ritenuta successione ereditaria nella fama criminale mutuata dalla precedente organizzazione [...]; b) le modalità concrete della spendita del nome Papalia (o della diffusione fra i consociati della “fama criminale”) da parte del Barbaro (o di altri) sì da superare il mero dato della diffusa conoscenza dell'esistenza di rapporti di parentela [...] attraverso l'individuazione di specifici atti che, per la loro valenza (superando il livello della voce generica), anche sul piano logico, portino al riscontro dell'accusa; c) la più puntuale definizione delle conseguenze delle condotte di cui al punto che precede, con individuazione delle attività che, per il prezzo conseguito, le modalità di acquisizione si caratterizzano per anomalie a loro volta dimostrative di scelte effettuate da altri imprenditori (vittime) perché condizionate, per effetto di intimidazione, dagli imputati».

Né, secondo la Corte, è sufficiente per colmare le lacune evidenziate far leva su una serie di atti intimidatori verificatisi a danno di pubblici funzionari e imprenditori e indicati nella sentenza di merito, perché se si può convenire «sulla percettibilità del significato dell'avvertimento mafioso da parte della vittima», non si dà però risposta a un interrogativo fondamentale, e cioè se quegli atti possano essere riferibili, anche solo sul piano logico, ai componenti del sodalizio.

Ora, è pur vero che i rilievi formulati dai giudici di legittimità tendono a dipanarsi su di un prevalente piano di ragionevolezza probatoria, e quindi di coerenza motivazionale; tuttavia, a ben vedere, essi verosimilmente costituiscono il riflesso di un più rigoroso approccio della Corte riguardo alla dimensione sostanziale della fattispecie contestata e, conseguentemente, ai requisiti oggettivi che si richiede risultino provati in giudizio. In particolare, sembra che la Corte non intenda rinunciare alla necessità di una verifica processuale della sussistenza effettiva della forza di intimidazione, di un concreto avvalersi di essa e delle conseguenze che ne derivano in termini di assoggettamento e omertà «ambientale»: elementi, questi, strettamente concatenati e la cui correlazione eziologica deve puntualmente risultare sul piano probatorio e quindi deve essere esplicitata nel tessuto motivazionale delle decisioni assunte.

### 3.5. *Il contrasto tra i giudici di legittimità sui requisiti oggettivi del delitto di associazione mafiosa: l'orientamento restrittivo.*

L'indirizzo privilegiato nelle sentenze esaminate nel paragrafo che precede, ispirato a un rigoroso approccio ermeneutico al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., ha ricevuto significative conferme assai di recente con due sentenze che hanno riguardato, l'una, un processo tra i più importanti scaturiti dalla ormai celebre indagine «Crimine» avente per oggetto le vicende connesse all'operatività di locali 'ndranghetiste in area lombarda; e l'altra concernente alcune posizioni stralciate dai processi celebrati a carico dei presunti membri delle locali 'ndranghetiste insediatesi in Piemonte e in particolare nella provincia di Torino.

Cominciando dalla prima, va subito detto che la decisione della Corte<sup>15</sup> era molto attesa soprattutto perché si trattava di mettere il sigillo, anzitutto, a una visione d'insieme che aveva ispirato le scelte dell'autorità giudiziaria: e cioè l'idea che la 'ndrangheta fosse riconducibile a un fenomeno unitario, benché si riscontrassero autonome entità localmente insediate al di fuori dei luoghi di tradizionale radicamento.

Da questo punto di vista, la Cassazione dà atto che dal processo si trae piena conferma «dell'esistenza di una sorta di fenomeno di colonizzazione, dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia [...]: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quelle medesima organizzazione criminale, denominate "locali", ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle "locali" o dei "mandamenti" dell'organizzazione "casa madre" calabrese», così riproponendo rituali, regole di funzionamento, ripartizioni di ruoli e assetti strutturali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale.

Risulta inoltre provato, aggiungono i giudici di legittimità, che, da un lato, le «numerose locali istituite presso diversi comuni delle provincie lombarde, avente ciascuna una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per così dire, consorziate ovvero confederate tra loro all'interno di una più ampia struttura, detta "Lombardia", cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le singoli locali e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l'esterno»; e, dall'altro, che le attività di raggruppamenti lombardi «fossero state qualificate da una costante tensione con gli affiliati all'organizzazione casa-madre calabrese, vivendo situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisito una propria autonomia decisionale e operativa».

Passando ai risvolti giuridici, una simile ricostruzione in fatto, riconoscono i giudici di legittimità, appare «rispettosa dell'indirizzo ermeneutico privilegiato da

---

<sup>15</sup> Cass. sezione VI, 5 giugno 2014, Albanese e altri, inedita.

questa Corte di Cassazione, che ha già avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile la configurabilità del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. laddove, come nella fattispecie è accaduto, l'associazione per delinquere si sia radicata «in loco» con peculiari connotazioni e risulti aver conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche». Si tratta di un preciso richiamo, da parte della Corte, all'indirizzo più restrittivo più su analizzato, adesione ancora più chiaramente rivendicata quando i giudici di legittimità si congedano criticamente da espressioni come «mafia silente» o «intimidazione potenziale», dando atto che nella sentenza impugnata risulta invece «congruamente spiegato come le indagini svolte nel processo avessero dimostrato che non di “mafia silente” si fosse trattato, cioè di una struttura organizzativa che, in una zona “colonizzata” da ‘ndranghetisti, si era limitata a mutuare i ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo della “cellula-madre” calabrese, senza però esteriorizzare una propria forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso terzi vittime di reati-fine; non di “dimensione potenziale” di una forza intimidatrice la Corte d'Appello di Milano ha parlato, essendo stato puntualizzato che l'associazione per delinquere in esame aveva concretamente assunto i caratteri della mafiosità nel suo quotidiano operare, non solo per la sicura connessione con le caratteristiche delle analoghe associazioni criminali attive in Calabria, ma per la effettiva realizzazione in Lombardia di reati-fine attuativi del comune programma delittuoso, delitti nella cui commissione era stato possibile riconoscere l'utilizzo di quel metodo dell'intimidazione che si traduce in omertà e assoggettamento».

Insomma, la Cassazione ravvisa tutti gli elementi atti a configurare una «organizzazione che aveva integrato, nel suo effettivo operare, gli estremi della fattispecie dell'associazione mafiosa, in quanto sodalizio che si era verificato essere capace di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione attuale, effettiva, ed oggettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti erano venuti a contatto con i suoi componenti».

Se rispetto alle vicende milanesi la Cassazione, con la sentenza fin qui esaminata, conferma le scelte compiute dai giudici inferiori sul duplice e connesso versante della ricostruzione in fatto del fenomeno ‘ndranghetista in area lombarda e della conseguente configurazione in diritto con particolare riferimento all'applicabilità del delitto di associazione mafiosa, per quanto riguarda le analoghe vicende torinesi, invece, i giudici di legittimità<sup>16</sup> sollevano molti dubbi sui medesimi aspetti appena segnalati, pervenendo alla decisione di annullare con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva condannato, confermando in ciò la decisione di primo grado, due soggetti ai sensi dell'art. 416 *bis* per la loro appartenenza alle consorterie ‘ndranghetiste ritenute operanti in quel territorio.

Anche nel contenuto torinese, i giudici del merito avevano ritenuto provato un radicamento nel relativo territorio della 'ndrangheta secondo moduli organizzativi

---

<sup>16</sup> Cass. sezione V 20 dicembre 2013, D'Onofrio, inedita.

simili a quelli accertati in Lombardia, e cioè: singole unità organizzate in «locali» coincidenti con un'area comunale o di quartiere nel caso di grandi città, a loro volta confederate in una struttura sovraordinata avente competenza regionale per lo svolgimento di azioni di interesse comune e per l'intermediazione strategica con la cosche tradizionali operanti in Calabria.

Orbene, le prime perplessità sollevate dalla Cassazione riguardano già la fondatezza del costruito motivazionale del merito concernente il modello organizzatorio adottato dalla 'ndrangheta nel torinese, ancorché il tema sia affrontato dal limitato punto di vista della verifica di due singole posizioni processuali. In particolare, la Cassazione ritiene non coerentemente e sufficientemente motivata la effettiva «coesistenza di un «crimine» (della montagna) in Calabria, e di un'autonoma struttura piemontese avente la stessa denominazione» in Piemonte, visto che dalle medesime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ritenuti attendibili dai giudici di merito) si evince «la possibilità di organizzare presso ogni singola locale, previa autorizzazione della casa-madre in Calabria, strutture volte a dare corso alle condotte di violenza e prevaricazione volta a volta ritenute necessarie per gli scopi della cosca (*ergo*, senza che fosse mai posto il problema di creare una sorta di confederazione di locali, con un "crimine" comune)». Il rilievo avanzato dalla Corte non ha, ovviamente, un valore meramente ricognitivo di un dato socio-criminologico, ma trova la sua ragion d'essere nella necessità giuridica di precisare meglio sia la definizione dell'area territoriale su cui misurare l'eventuale riscontro dell'impiego del metodo mafioso quale requisito indefettibile per la configurazione del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., sia il ruolo assunto e concretamente esplicito dai singoli imputati nelle varie unità di base ovvero nelle strutture confederali regionali oppure ancora nell'organizzazione «matrice» radicata in Calabria.

Ecco, dunque, le prescrizioni per il giudice di rinvio, il quale «dovrà – eventualmente, e se possibile – colmare, in punto di individuazione in territorio piemontese non già di fenomeni criminali genericamente riconducibili ad un'associazione di tipo mafioso, nello schema socio-criminologico della 'ndrangheta calabrese, bensì di doveroso accertamento che i fenomeni in questione si inquadrino in un contesto organizzato su quella base territoriale, prima ancora della verifica dei rapporti dei presunti associati con l'ipotizzata casa-madre».

Vero è d'altra parte osserva la Cassazione, che «non pare dubitabile che in Piemonte, di fatti di intimidazione indicativi dell'esistenza di un'organizzazione criminale riconducibile a soggetti di origine calabrese, se ne siano verificati, a dispetto della tendenza delle difese di minimizzare gli episodi di guardiania o di estorsione più o meno consumata elencati nelle sentenze di merito»; ma, soggiungono i giudici di legittimità, «a meritare un approfondimento è però l'inquadramento dei fatti di rilievo, se limitatamente al contesto geografico e/o economico in cui occorsero (i territori di Courgnè e Volpiano, come addotto dalle difese, ovvero il settore dei locali notturni o di determinate attività imprenditoriali), od invece relativamente ad una più radicata ed ampia dimensione territoriale del fenomeno, su base regionale ed unitaria».

Anche stavolta, lungi dal risolversi in mere analisi di geo-politica criminale, i rilievi della Corte hanno un'immediata ricaduta sul piano della tenuta giuridico-penale

di quanto sostenuto nel merito: «in linea di principio, non sarebbe neppure indispensabile la commissione effettiva di condotte di intimidazione per ritenere configurabile un reato associativo siffatto (anche in ambiti geografici diversi da quelli tradizionalmente ricollegabili alle varie tipologie storico-culturali delle organizzazioni criminali italiane), a condizione, però, che risulti *aliunde* dimostrata una tale diffusione della consapevolezza della capacità criminale dell'associazione da rendere inutile l'esigenza che di quella capacità si sia data prova conclamata. Il che comporta comunque l'adozione di atti materiali, per quanto non intimidatori, dei quali il tessuto sociale in cui l'organizzazione risulti inserita abbia avuto obbiettiva contezza, tanto più significativa e necessaria laddove il tessuto in questione non sia (ancora) aduso a confrontarsi con realtà di tal fatta, e manchi pertanto di già radicatesi condizioni di assoggettamento e omertà di cui il sodalizio possa più immediatamente avvalersi senza nuove manifestazioni esteriori».

Su queste basi, attinenti allo scrutinio del caso di specie, la Corte inserisce il proprio discorso giuridico nell'ambito delle correnti di pensiero che attraversano la giurisdizione di legittimità, condividendo l'orientamento che postula la necessità «di un'esteriorizzazione del metodo mafioso» e ritenendo «insufficiente la presa d'atto di una mafiosità meramente potenziale»: e ciò, per un verso, a tutela delle esigenze fissate dal «principio di materialità del fatto-reato desumibili dall'art. 25 Cost.»; e, per altro verso, per evitare il richiamo «a concezioni dei fenomeni criminali (come quella della mafia silente, evocata in atti), di taglio politico-sociologico, non sempre mutuabili in ambito giuridico».

A scanso di equivoci, e «contrariamente» a quanto sostenuto da altre sentenze recentemente emesse dalla stessa Cassazione, i giudici di legittimità ribadiscono di «trovare del tutto ragionevole – e, soprattutto, rispondente al dettato normativo – che le condizioni di assoggettamento e di omertà, in chiave sia esterna che interna al sodalizio, risultino in rapporto di stretta dipendenza dal radicamento dell'associazione mafiosa nel tessuto sociale di riferimento; ciò a prescindere dal rilievo, puramente empirico e da riservare al terreno del concreto accertamento probatorio, che quel tessuto sia più o meno esteso, o che i tempi del radicamento possano essere stati più o meno immediati».

Con la conseguenza, conclude la Corte, che «obbligata appare la soluzione di escludere la ravvisabilità di un metodo mafioso quando questo non sia stato percepito o quanto meno non risulti obiettivamente percepibile da una pluralità di soggetti posti paritariamente in condizione di avvertirne il peso».

### 3.5.1. L'orientamento estensivo.

A fronte della ripetute prese di posizione della Cassazione rimaste fedeli nel corso del tempo alla necessità di mantenere integro il *plafond* dei requisiti sostanziali occorrenti per ritenere integrata la fattispecie di associazione mafiosa, si riscontrano un blocco di sentenze, emesse tra il 2012 e il 2013 da diverse sezioni della Corte, che, pronunziandosi tutte nella fase cautelare dei procedimenti avviati con le indagini sulle

ramificazioni 'ndranghetiste in Piemonte e in Liguria, arrivano a conclusioni ben diverse, nel senso di considerare più malleabili a livello di concretizzazione ermeneutica i predetti requisiti in vista di un migliore adattamento interpretativo dell'art. 416 *bis* alle risultanze investigative.

Molte di queste sentenze impiegano argomenti simili, e soltanto alcune avanzano ragionamenti originali rispetto alle altre<sup>17</sup>: pervengono, comunque, al medesimo risultato, e cioè di legittimare un'interpretazione del terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. che si accontenta di un accertamento della forza di intimidazione a livello solo «potenziale», con inevitabili riflessi sul piano della dimostrazione processuale in termini di alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'accusa.

Qui di seguito proveremo a passare in rassegna tali argomenti in modo trasversale alle sentenze stesse, cercando di cogliere – se c'è – la visione condivisa che le accomuna.

Anzitutto, quasi tutte le decisioni prendono a bersaglio l'orientamento che ritengono di dover correggere, identificandolo con la sentenza del 2006 che aveva censurato i giudici milanesi di merito per la loro insistenza sulla rilevanza ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p. della c.d. «mafia silente»: curiosamente, però, attribuiscono un contenuto a tale pronunciamento che a ben vedere non corrisponde al principio di diritto che vi è affermato. Più volte, infatti, il ragionamento dei giudici di legittimità prende le mosse dall'interrogativo «se sia possibile configurare un sodalizio criminale di stampo mafioso in mancanza di compimento di reati satellite, tenuto conto che «un orientamento non isolato di questa Corte esclude tale evenienza». Ebbene, secondo queste sentenze «innovative», è ben «configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire [...] la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione [...] concretando la presenza del “marchio” (‘ndrangheta), in una sorta di franchising tra “province” e “locali”. Vedremo nel prosieguo gli argomenti addotti a sostegno di tale conclusione, per il momento vale la pena però mettere subito in luce che la sentenza del 2006 criticata non ha affatto escluso la configurabilità del delitto di associazione mafiosa qualora manchi la prova della realizzazione di reati-fine: piuttosto, ha semplicemente ribadito che in tale evenienza è ancor più necessario l'accertamento puntuale di una «esteriorizzazione» del metodo mafioso nei termini di un quid che ne costituisca il riflesso sul piano ambientale in termini di assoggettamento e omertà».

Passando, per dir così, alla *pars costruens* dell'apparato motivazionale delle sentenze «innovative», cominciamo con l'argomento a cavallo tra diritto e prova, consistente nell'individuazione di alcuni indicatori di «mafiosità» suscettibili di fungere da equivalente funzionale dell'accertamento della forza d'intimidatrice del

---

<sup>17</sup> Cass. sezione II, 11 Gennaio 2012, Pronesti; 11 gennaio 2012, Persico; sezione I, 10 Ottobre 2012, Garcea; sezione V, 7 maggio 2013, Maiolo; sezione V, 5 Giugno 2013, Cavallaro; sezione V, 19 Marzo 2013, Benedetto Massimo.

sodalizio: «a) rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa; b) la vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione è ricollegata l'irrogazione di sanzioni [...]; c) dall'essere l'associazione armata». Una volta che «convergono le caratteristiche sopra evidenziate deve ritenersi [...] sufficiente la mera struttura illecita dell'organizzazione finalizzata alla programmazione/realizzazione di reati quale finalità della consorterìa mafiosa che, tuttavia, non deve essere ancora allo stato embrionale, ma estrinsecarsi in un'organizzazione già effettiva sul territorio che consenta di attualizzare, attraverso una struttura organizzata [...] il pericolo per l'ordine pubblico, individuabile anche in mancanza di commissione di reati fine e, quindi, anche di percezione di tale pericolo da parte della collettività [...] senza che siano necessarie condotte eclatanti, ravvisandosi in tali evenienze, nella condotta positiva dei sodali, chiari sintomi di mafiosità». Come avremo modo di rilevare più compiutamente in sede di rilievi conclusivi, ci si trova al cospetto di una vera e propria riconversione ermeneutica del delitto di associazione mafiosa da reato originariamente concepito "a struttura mista" in reato associativo "a struttura semplice", se è vero che la nota caratterizzante di tale tipologia delittuosa è per lo più individuata nella presenza di un supporto organizzativo interno, di un apparato strumentale idoneo a renderla veramente pericolosa per gli interessi protetti.

Seppur non brilli per chiarezza espositiva, l'approccio è abbastanza netto sul piano giuridico: non occorre accertare un effettivo avvalersi della forza di intimidazione e delle conseguenti condizioni «ambientali» di assoggettamento e omertà, ma è sufficiente riscontrare in concreto l'esistenza di un sodalizio organizzato in forma non embrionale e secondo modalità interne tipicamente mafiose; in tal caso sussiste quel «pericolo» per l'ordine pubblico che legittima l'incriminazione a titolo di 416 bis c.p., anche se questo pericolo non è neanche percepito dalla collettività.

Non mancano in queste sentenze, per la verità, tentativi di poggiare la tesi della sufficienza di una mera capacità intimidatrice «potenziale» sulle specifiche caratteristiche che ha assunto il fenomeno espansionistico della 'ndrangheta al di fuori di confini calabresi, come quando si osserva che il «collegamento della forza di intimidazione con il passato presuppone quindi non solo pregresse attività criminose di violenza e minaccia, ma anche che esse abbiano manifestato uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico, tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore, dell'assoggettamento e dell'omertà nella collettività originaria e in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e agire, in vista della realizzazione di programmi intermedi e del programma finale di sostanziale esercizio del potere in uno o più territori»; e, nello stesso senso, i giudici rilevano analogamente che quando un sodalizio «ripete le caratteristiche della vera e propria 'ndrangheta, la cui fama ha trascorso i confini regionali se non nazionali», anche se insediata in un territorio diverso da quello di origine, sarà comunque dotato di quella «capacità di intimidazione al fine di perseguire le proprie finalità, a prescindere dalla concreta realizzazione delle stesse che pertanto potranno ben restare alla fine oggetto di mera rappresentazione volitiva».

In particolare in una sentenza in chiave critica rispetto alla richiesta di accertare forme di esteriorizzazione del metodo mafioso soprattutto in zone tradizionalmente estranee al radicamento delle mafie, si mette in guardia dal rischio del prevalere di una siffatta impostazione, con un argomento che offre ulteriori spunti di riflessione. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'orientamento restrittivo porrebbe «problemi interpretativi dall'esito incerto in sede giudiziaria, quali la ricostruzione e il rilievo da attribuire alle condizioni socio-economiche dei territori e delle popolazioni autoctone, i criteri di misurazione della resistenza locale al metodo mafioso, la possibilità che, all'esito della misurazione della permeabilità del territorio alla cattiva fama dell'associazione di cui gli emigranti appaiono esponenti, tali condizioni siano idonee a supplire a un deficit di sintomi di mafiosità empiricamente percepibili, la variabilità della rilevanza penale di medesimi comportamenti nei diversi territori dell'Italia costituzionalmente unita, ma economicamente e culturalmente frazionata». Insomma, la Cassazione critica l'orientamento restrittivo non più dall'ottica delle esigenze repressive, ma dal diverso punto di vista – per dir così tendenzialmente “garantistico” – della sua stessa praticabilità in modo razionalmente controllabile, visto che finisce per spingere il giudice a compiere accertamenti fuori dalla portata della cognizione processuale per i quali non è professionalmente attrezzato, come appunto la misurazione delle condizioni socio-economiche di un dato territorio da cui dipenderebbe il riscontro di una qualche forma di «esteriorizzazione» del metodo mafioso.

#### **4. Rilievi conclusivi.**

Dagli orientamenti giurisprudenziali sopra passati in rassegna, sul duplice versante delle “mafie straniere” e delle mafie delocalizzate in aree geografiche non tradizionali, possiamo ricavare alcune considerazioni di sintesi.

L'interrogativo di fondo suona pressappoco così: è possibile registrare, sul duplice terreno criminologico e giuridico-penale, l'emersione giurisprudenziale di sotto-tipi associativi suscettibili di rimettere in discussione il modo consolidato di intendere i requisiti costitutivi del modello normativo di riferimento? Più in particolare, il “metodo mafioso”, descritto dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., quale elemento essenziale cui è affidato il compito di esprimere l'*in sé* del reato, in sede di concretizzazione applicativa in relazione ai suddetti nuovi contesti subisce manipolazioni ermeneutiche, quando non vere e proprie torsioni applicative, così da lasciare affiorare approcci distanti, o addirittura alternativi, rispetto alle tradizioni interpretative correnti?

a) Come già anticipato, quanto ai rapporti tra il trinomio intimidazione-assoggettamento-omertà e il fenomeno delle mafie straniere, l'atteggiamento complessivamente mostrato dalla pur esigua prassi applicativa formatasi su tale specifico terreno non si spinge fino a forzare i limiti di tipicità della fattispecie: procede semmai ad alcune marginali correzioni di rotta, che non ne alterano nella sostanza la fisionomia strutturale. Pur con tali aggiustamenti interpretativi, viene cioè pur sempre

ribadita la natura del reato di associazione mafiosa come reato associativo “a struttura mista”.

Un primo aggiustamento, ritagliato sulle specifiche situazioni contestuali di riferimento, riguarda la possibile proiezione puramente “endo-comunitaria” del metodo mafioso: nel senso che, in rapporto a tali nuove fenomenologie criminose, se ne propone una versione, per dir così, *light* che si accontenta di accertare un’orientazione del metodo mafioso tutta interna al gruppo etnico considerato. Di duplice ordine le argomentazioni comunemente spese sul punto dai giudici: in primo luogo, il grado minimo di intensità richiesto per ritenere integrato il requisito della forza di intimidazione viene concretamente modulato in misura direttamente proporzionale al (basso) livello di reattività solitamente posseduto dai membri delle comunità interessate, per lo più formate da soggetti vulnerabili che normalmente versano in condizioni di clandestinità e di semi-legalità e dunque di minorata difesa, se non altro per l’oggettiva difficoltà di rivolgersi alle agenzie istituzionali di protezione legale; in secondo luogo, il livello di diffusività richiesto per ritenere integrate le correlative condizioni di assoggettamento e di omertà viene ricondotto, sul piano della loro possibile estensione quantitativa, entro più proporzionati rapporti dimensionali o di scala, sia pure nella prospettiva di un potenziale futuro incremento della relativa consistenza numerica delle vittime. Vero è d’altra parte che, come è stato opportunamente rilevato in dottrina, «occorre evitare ogni forma di equivoco: la vulnerabilità delle vittime rende più facile che la forza di intimidazione di un’associazione criminale riesca a realizzare le richieste condizioni di assoggettamento e di omertà, ma essa certamente non si sostituisce a tali requisiti»<sup>18</sup>.

Ma forse una ulteriore preoccupazione, di tipo – per dir così – “multiculturalista”, non andrebbe del tutto trascurata: e cioè che possa prendere piede, anche al prezzo di fraintendimenti, equivoci e semplificazioni, una sorta di approccio “etnocentrico” che, soprattutto a causa delle scarse conoscenze empiriche disponibili sul variegato universo delle comunità straniere che, a ritmo incalzante, si insediano nel nostro territorio, finisca per mostrarsi eccessivamente cedevole verso una omnicomprensiva rilettura, in chiave di criminalità mafiosa, di complesse forme di interazione altrimenti spiegabili in base ai codici culturali interni al gruppo etnico considerato.

Nello stesso orizzonte fin qui delineato, tutto sommato, sembra muoversi, nonostante qualche apparenza in senso contrario, anche il Tribunale di Bari nella sentenza resa sul caso dei cinesi levantini: i giudici baresi non avendo riscontrato gli estremi di una diffusione territoriale su larga scala del metodo mafioso a danno dell’intera collettività locale, né una sua più circoscritta incidenza a danno della singola comunità etnica di appartenenza, si limitano in fin dei conti a non reputare sufficiente la dimostrata sussistenza di pratiche di sopraffazione esclusivamente orientate a danno dei singoli aderenti al gruppo criminale nella gestione dei rapporti interni al sodalizio.

---

<sup>18</sup> Così GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis e i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, 2010, vol. IV, p. 1770.

Anche la pronuncia del Tribunale di Rimini sul c.d. “gruppo di Mosca” (come pure una sentenza della Cassazione di contenuto affine su un gruppo criminale di origine moldava operante in Italia) si mostra propensa a interpretare, nella prospettiva del reato associativo a struttura mista, il requisito della autonoma forza di intimidazione, e del connesso stato di assoggettamento e di omertà, come requisito oggettivo di fattispecie dotato dei necessari caratteri di effettività ed attualità. Così come ribadisce la consolidata tendenza giurisprudenziale alla “deterritorializzazione” del metodo mafioso, come tale esplicabile anche a danno di più o meno estese comunità etniche. L’elemento di novità riguarda piuttosto il piano dell’accertamento probatorio: non ritenendo sufficiente, ai fini della verifica processuale di un’autonoma capacità di intimidire, il mero riscontro di una serie ripetuta di concreti atti di minaccia e violenza, il Tribunale riminese propone un ulteriore protocollo di giudizio, questa volta basato sul possesso di un prestigio criminale già acquisito in patria e sulla percezione della sua immanente persistenza da parte dei connazionali all’estero. E ai fini della suddetta verifica, la regola di giudizio proposta si affida al sapere tecnico degli esperti, eventualmente coadiuvato da concordanti testimonianze dirette.

Il metodo di accertamento suggerito da tale innovativa pronuncia, valorizzando il già avvenuto consolidamento all’estero di una indiscussa fama criminale, sembrerebbe volersi emancipare dalle notevoli difficoltà probatorie che evidentemente emergono al momento di diagnosticare *in loco* la presenza di un alone di intimidazione diffusa a partire da un condensato di pregressi, concreti atti di violenza o minaccia: una tecnica questa che, per la verità, si espone a consistenti riserve critiche perché di per sé opaca e poco controllabile, potenzialmente pronta a sostenere esiti assolutori o di condanna in modo non sufficientemente argomentabile.

Ma, a ben guardare, neanche la tecnica di accertamento processuale basata sull’accumulazione primaria di capitale intimidatorio in terra straniera, come comprovata da studi empirici di settore, va del tutto esente da possibili obiezioni. Innanzitutto, il criterio proposto, condizionando l’intervento repressivo a circostanze tutto sommato estrinseche come sono quelle che fanno leva sulla già avvenuta formazione di un patrimonio di conoscenze pregresse, ha un campo di applicazione limitato soltanto a quelle consorterie criminali notorie e blasonate per cui è già disponibile una più o meno cospicua letteratura specialistica di stampo socio-criminologico. In secondo luogo, un ulteriore inconveniente da segnalare potrebbe essere quello di affidarsi, con soverchio automatismo, al non sempre univoco parere tecnico degli esperti di sociologia criminale per la diagnosi di mafiosità del sodalizio, con tutti i rischi di un uso opportunistico-strumentale dei saperi specialistici a fini contingenti di politica criminale giudiziaria.

Infine, un’«indagine di tipo esclusivamente cognitivo» basata su una delega in bianco agli «studi specializzati di settore» potrebbe finire col risultare viziata da un alto tasso di concettualismo teorico-astratto: l’ipotizzato «effetto di trascinamento» oltre confine del deposito reputazionale formatosi nella patria d’origine potrebbe cioè lasciare almeno parzialmente in ombra l’irrinunciabile esigenza di verificare in concreto l’operante presenza di una forza di intimidazione effettivamente attiva *in loco* di cui l’articolazione territoriale della organizzazione-matrice di fatto si sia avvalsa. Per

rispondere a questa esigenza, la pronuncia del giudice riminese, sulla falsariga del trattamento riservato alle mafie classiche storicamente operanti nel nostro Paese, sembra assegnare peso risolutivo alla presenza ubiquitaria e immanente di una primordiale e originaria forza di intimidazione ritenuta attivamente operante anche in territorio italiano grazie alla capacità dei connazionali di avvertirne agevolmente il potenziale coattivo, col risultato di determinare una generica condizione di assoggettamento e di omertà. Ma siamo davvero sicuri che ciò sia sufficiente a conseguire l'obiettivo di una sufficiente concretizzazione del metodo mafioso? Non sarebbe forse raccomandabile un equilibrato impiego congiunto dei due criteri astrattamente a disposizione del giudicante, e cioè sia di quello che fa leva sul dato statico del già acquisito possesso in patria di un prestigio criminale comprovato dal sapere empirico, sia sul dato dinamico dell'effettivo avvalersi di metodi violenti e intimidatori?

Un tentativo di fare interagire virtuosamente i due criteri suddetti parrebbe, almeno a prima vista, potersi rintracciare nella sopra richiamata sentenza della Cassazione sul gruppo criminale di origine moldava attivo in Italia, la quale, per un verso afferma che «il sodalizio criminoso oggetto della contestazione sia di fatto la manifestazione di un più ampio, potente e temuto sodalizio criminale operante a livello internazionale a struttura piramidale, con un livello superiore di stanza in Moldavia»; e per altro verso, che gli affiliati «per raggiungere i propri obiettivi delittuosi, non hanno esitato a servirsi di metodi violenti e intimidatori, ingenerando così un generale assoggettamento psicologico nei soggetti nei cui confronti si dirigeva l'azione delittuosa»<sup>19</sup>. Resta da chiarire se, nell'*iter* argomentativo seguito dai giudici, il riferimento all'avvenuto compimento di specifici atti di intimidazione e violenza sul territorio nazionale, in aggiunta all'affermato possesso di un prestigio criminale desumibile dal rapporto di filiazione diretta tra cellula italiana e casa madre straniera, sia destinato a svolgere il ruolo di un mero espediente retorico-argomentativo *ad adiuvandum*, e se dunque la vera *ratio decidendi* si incentri esclusivamente sul criterio statico della fama criminale dell'organizzazione<sup>20</sup>; o se, invece, il richiamo supplementare all'effettivo impiego di metodi intimidatori o violenti non sia destinato a svolgere la funzione di attualizzare, rinsaldare o rinvigorire il potenziale intimidatorio dell'organizzazione.

Volendo in chiusura abbozzare una sintetica valutazione d'insieme del panorama giurisprudenziale formatosi sullo specifico terreno delle mafie straniere, non ci sembra che si tratti di operazioni ermeneutiche particolarmente eccentriche o trasgressive. Piuttosto, ci troviamo in presenza di semplici ritocchi che non mirano, almeno dichiaratamente, ad alterare le caratteristiche strutturali del tipo criminoso, mantenendosi pur sempre all'interno di una prospettiva di generale fedeltà interpretativa al dato testuale. Semmai, il contributo "creativo" di tali elaborazioni

---

<sup>19</sup> Cass. sezione VI 27 marzo 2007, Tarlev, citata da PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Indice pen.*, 2013, p.107.

<sup>20</sup> Per analoghe considerazioni v. PETRALIA, *La criminalità organizzata*, cit., p. 108.

giurisprudenziali riguarda prevalentemente il piano dei criteri probatori di accertamento dei requisiti sostanziali: resta cioè confinato al piano degli indicatori fattuali, delle regole processuali di giudizio, pur se non va trascurata l'indubbia incidenza che i fenomeni di interscambio e di fertilizzazione reciproca tra fatto e prova producono sull'estensione applicativa della fattispecie.

b) Di segno diverso le conclusioni cui è possibile pervenire con riferimento al trattamento giudiziale riservato al fenomeno criminologico dell'espansione al Nord delle mafie tradizionali, e in particolare della 'ndrangheta. In tali costellazioni di casi, si assiste alla programmatica tentazione di alcuni settori della prassi applicativa di procedere, in nome di preoccupazioni sostanzialistiche di tipo preventivo-repressivo, alla tipizzazione giurisprudenziale di un'autonoma sotto-fattispecie criminosa con caratteristiche proprie: con un tasso di "creatività", dunque, comparativamente più elevato rispetto a quello rilevabile nella giurisprudenza relativa alle mafie straniere. Nel bilanciamento tra esigenze di tutela oggettiva dei beni protetti e garanzie individuali, alcuni filoni della giurisprudenza sia di merito che di legittimità hanno infatti patrocinato, talora senza inibizioni, l'enucleazione, in sede di normazione pretoria, di un vero e proprio sotto-tipo criminoso che intende prendere definitivo congedo in tale specifico settore dalla camicia di forza dell'illecito associativo a struttura mista. Tale trasformazione ermeneutica dell'associazione mafiosa in illecito meramente associativo è, a nostro avviso, individuabile nel tentativo di attribuire esplicitamente alla ravvisata presenza di una struttura organizzativa interna, in combinazione con una fama criminale 'per attrazione' dai contorni indefiniti, effetti surrogatori o di rimpiazzo nei confronti di un'analitica e puntuale verifica degli estremi di una sufficiente esternalizzazione del metodo mafioso<sup>21</sup>. Detto per inciso, si tratta dell'ennesima riconferma del ricorrente fenomeno della c.d. "processualizzazione delle categorie sostanziali", frequentemente osservabile anche sul terreno della risposta giudiziaria alla criminalità mafiosa: il fenomeno per cui il materiale probatorio disponibile condiziona la costruzione dei concetti sostanziali (nel nostro caso, il metodo mafioso). Per comprendere più a fondo la portata di tale riconversione ermeneutica della fattispecie da reato a struttura mista in reato associativo puro, è forse opportuno ripercorrere i tratti salienti dell'indirizzo teorico

---

<sup>21</sup> Forniscono copertura teorica all'indirizzo giurisprudenziale suddetto [BALSAMO e RECCHIONI, Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto](#), in *questa Rivista*, 18 ottobre 2013, 19 e ss., ad avviso dei quali «plausibile ed efficace si presenta l'indirizzo interpretativo che consente di riconoscere la forza di intimidazione in ragione del *collegamento* (che deve essere accuratamente provato) della cellula delocalizzata con la cellula-madre calabrese, e della piena coerenza dell'*organizzazione* della mafia delocalizzata con quella della mafia tipica». Il che sarebbe «il dato fenomenico che da solo assicura [...] il riconoscimento anche alle cellule delocalizzate della forza intimidatrice, seppure in una dimensione potenziale»; tale interpretazione, soggiungono gli autori, «consente di assegnare alla norma un'efficacia repressiva idonea a intervenire 'prima' che il pericolo associativo precipiti in atti violenti e percepiti», mentre «l'interpretazione che richiede l'effettività e concretezza della intimidazione depotenzia la funzione preventiva della fattispecie, comunque orientata alla anticipazione della tutela attraverso la penalizzazione del fatto 'fatto' organizzativo, nella sua configurazione speciale ovvero mafiosa».

che, collocandosi in posizione intermedia tra l'orientamento di chi ritiene necessari all'integrazione del tipo atti concreti di sfruttamento della forza di intimidazione<sup>22</sup> e l'orientamento opposto di chi ritiene sufficiente il fine di intimidire<sup>23</sup>, sembra avere influenzato negli ultimi anni non poco gli atteggiamenti applicativi della giurisprudenza sul modo di intendere gli specifici contenuti del metodo mafioso.

Tale orientamento teorico intermedio<sup>24</sup> si mostra propenso ad attribuire pur sempre all'associazione di tipo mafioso natura di reato associativo a struttura mista, ma lo fa in base ad un meno pretenzioso e più debolmente caratterizzato connotato identificativo costituito dalla presenza effettiva ed attuale di una «carica intimidatoria autonoma», vista come elemento «statico» o «inerziale» già incorporato nel corredo genetico dell'associazione. Tale «elemento oggettivo di fattispecie deve però essere invariabilmente accompagnato, questo è il punto, dal suo necessario «riflesso esterno», costituito dalla presenza, anch'essa «obiettivamente riscontrabile», di «una corrispondente diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio», e cioè da un «assoggettamento primordiale» (o «generico») che costituisce la proiezione speculare esterna, dal lato dei possibili soggetti passivi, dell'«alone permanente di intimidazione diffusa» che sprigiona dal sodalizio in quanto tale. Si tratterebbe in altri termini di un «concetto a due facce», di due aspetti complementari di una medesima vicenda che *stanno e cadono insieme*: carica intimidatrice autonoma e diffusa propensione al timore sono, cioè, condizioni «disgiuntamente necessarie» e «congiuntamente sufficienti» a integrare la tipicità del metodo mafioso. Con le parole dell'autore che più ha rielaborato il tema: «quello che chiamiamo assoggettamento primordiale altro non è se non il risvolto passivo immediato e automatico della carica intimidatoria autonoma, riscontrabile all'esterno del sodalizio in termini di *alone di intimidazione diffusa*, e in mancanza del quale la suddetta carica intimidatoria non potrebbe considerarsi perfezionata»<sup>25</sup>.

Orbene, si ha la netta sensazione che, nell'applicare questo schema teorico al caso tipologico delle «mafie al Nord», l'orientamento giurisprudenziale che abbiamo denominato «estensivo», per sopperire a comprensibili esigenze di efficienza repressiva e di semplificazione probatoria in contesti considerati «refrattari», abbia finito con l'assecondare una tendenza «divisionista» che spezza il nesso di immedesimazione reciproca necessariamente intercorrente tra capacità intimidatrice e diffusa propensione al timore. Più precisamente, nell'interpretare il requisito della

---

<sup>22</sup> Limitandoci solo ad alcune citazioni essenziali: SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997, pp. 59 e ss.; DE VERO, *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 115.

<sup>23</sup> FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 3 settembre 1982 n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, p. 259 (il quale, successivamente, ha però riconsiderato la questione aderendo alla tesi intermedia: *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli*, vol. II, Milano, 1991, p. 57); BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1014.

<sup>24</sup> TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008, pp. 134 e ss.; INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, pp. 71 e ss.; per certi versi anche DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, voce del *Dig. disc. pen.*, vol. I, 1987, p. 310, il quale però non accoglie la ricostruzione in termini «misti» del reato.

<sup>25</sup> TURONE, *Il delitto*, cit., p. 136.

capacità intimidatrice autonoma come dato ontologico *in re ipsa* (necessariamente incorporato in una struttura interna che si presenta come specifica emanazione di un'associazione mafiosa classica altrove insediata riproducendone i tratti organizzativi tipici), tale orientamento si è di fatto mostrato disponibile a rompere, senza ogni ulteriore indugio, i richiesti ponti di collegamento con l'ambiente sociale esterno. La forza di intimidazione, una volta sganciata dal suo necessario correlato fenomenico esterno, finisce perciò con l'assomigliare molto da vicino a un dato auto-assertivo ed immanente che si certifica da sé. Né, ad integrare il requisito della "diffusa propensione al timore" nel particolare *milieu* sociale in cui la singola articolazione territoriale dell'organizzazione si trova ad operare, può bastare il sommario e impersonale riferimento alla fama criminale generalmente acquisita dall'associazione complessivamente considerata come tipo mediatico-sociologico, fintantoché questa generica fama criminale non abbia realmente prodotto un "alone permanente di intimidazione diffusa" come dato effettuale empiricamente comprovabile nello specifico contesto ambientale di riferimento. È proprio in base a tali astrazioni generalizzatrici, e cioè nel prospettare questa versione dimidiata del metodo mafioso che concede all'elemento organizzativo interno e al generico patrimonio reputazionale di cui gode l'associazione nel suo complesso un ruolo "vicariante" o di supplenza nei confronti del *quid pluris* "capacità intimidatrice autonoma" che si attua il passaggio, la metamorfosi, dal tipo associativo misto al sotto-tipo associativo puro.

Una simile prospettazione sembrerebbe allora riaccreditare, con specifico riferimento al caso paradigmatico delle "mafie in trasferta", quella vecchia tesi, affacciata già all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 416 *bis* c.p., e poi per lo più non coltivata dal formante dottrinale e giurisprudenziale, in ragione del suo inconciliabile contrasto con il tenore letterale della fattispecie: si allude alla tesi che interpretava il metodo mafioso come elemento finalistico e non come requisito oggettivo di fattispecie.

Ma se è così che si intende impostare la questione, sarebbe forse il caso di chiedersi se non costituisca alla fine una strada obbligata un più ortodosso inquadramento penalistico di tale specifica costellazione casistica all'interno del reato di associazione a delinquere semplice (o, ammesso che se ne ritengano configurabili i già problematici estremi, del mero tentativo di associazione mafiosa), pur pagando il prezzo di un notevole abbattimento della risposta sanzionatoria.

In questa prospettiva, un dato preme mettere in luce in conclusione: che la sotto-tipologia casistica in questione è la cartina di tornasole che mette allo scoperto insufficienze, limiti di rendimento e difficoltà di gestione processuale della soluzione intermedia che punta sul deposito inerte di forza coattiva come indice di riconoscimento di un illecito associativo a struttura mista.

Se si vuole davvero rimanere fedeli – al di là di comode scorciatoie probatorie di tipo presuntivo – ai vincoli imposti dal ricorso al modello del reato associativo a struttura mista, sembrerebbe allora non residuare altra possibilità se non quella di recuperare, con limitato riferimento ai contesti ambientali tradizionalmente immuni dal controllo mafioso del territorio, l'impostazione ricostruttiva di chi, con più generale riferimento ai contesti territoriali di tradizionale radicamento, aveva ritenuto

necessario il compimento di specifici atti di sfruttamento della forza di intimidazione. Nel preciso senso che, nei “contesti immuni”, il metodo mafioso assume una marcata caratterizzazione evolutiva o *in fieri*, come il condensato o la risultante finale di una pregressa serie di reiterati atti di intimidazione e violenza. Fermo restando che la verifica probatoria dell’intervenuto ‘distacco’ di una capacità intimidatrice autonoma, di difficilissima e incerta individuazione se proiettata su scala macro-sociale, risulta comparativamente più agevole (e plausibile) se tarata su micro-contesti socio-economici (per esempio, il settore della movimentazione terra, quello della grande distribuzione, e così via).

E del resto, il pesante carico sanzionatorio connesso ad un’imputazione per 416 *bis* trova la sua giustificazione sostanziale, in linea con le pretese avanzate dal principio di materialità-offensività, solo nell’ottica di un effettivo riscontro degli estremi tipici dell’agire mafioso.